

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
Nuova Serie – Vol. XLII (CXVI) Fasc. I

---

# Comuni e memoria storica

## Alle origini del comune di Genova

ATTI DEL CONVEGNO DI STUDI  
Genova, 24 - 26 settembre 2001



---

GENOVA MMII  
NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA  
PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5

## Comune e documentazione

Antonella Rovere

Studiare le caratteristiche e lo sviluppo della cancelleria genovese e parallelamente ricomporre in un quadro unitario le forme e l'evoluzione della documentazione comunale, collegandola alle dinamiche istituzionali e a tutti i possibili elementi condizionanti, equivale a porsi di fronte ad un rompicapo o meglio ad uno splendido mosaico le cui tessere siano rovinate miseramente a terra, ora andando in polvere ora disperdendosi, pur salvandosene in numero ragguardevole, o ancora ad un gigantesco puzzle le cui migliaia di pezzi siano già di per sé estremamente confuse e talmente numerose da rendere difficile anche solo trovare il punto di approccio e nuclei di aggregazione intorno ai quali lavorare per ricostruire singole immagini, sia pure parziali, che collegandosi poi ad altre, altrettanto parziali, permettano di giungere ad una visione d'insieme il più possibile chiara e completa. Non solo, ma al puzzle in questione manca anche un considerevole numero di pezzi, in qualche caso essenziali per una corretta ricomposizione delle aggregazioni, talvolta anch'esse lacunose, in un tutto ordinato.

Non possiamo infatti lamentare per Genova una scarsità di documentazione comunale, al contrario: fondi pergamenei, *libri iurium*, registri di cancelleria e documentazione in libro di natura amministrativa e finanziaria, ai quali si possono aggiungere i cartulari notarili e le fonti annalistiche, non fanno certo difetto, anzi impongono, in quest'occasione, di porre dei limiti all'indagine, per evitare il rischio di non riuscire ad approfondire a sufficienza tutti gli aspetti che meritano di essere presi in considerazione.

E tuttavia, pur essendo indispensabile, in questa sede, focalizzare l'attenzione solo sulla cancelleria e sugli "atti di governo" da questa prodotti e limitare cronologicamente l'indagine alla fine del capitanato di Guglielmo Boccanegra, le tessere del mosaico continuano ad essere tanto numerose da farci sentire tutta la nostra inadeguatezza nel trovare le giuste chiavi di let-

tura perché nulla, ma dire nulla è certo solo presunzione<sup>1</sup>, venga trascurato o non interpretato in modo corretto o non adeguatamente inserito nel quadro complessivo di riferimento. Nello stesso momento però in cui si incominciano ad elaborare metodologie e a trovare fili conduttori che permettono di individuare momenti particolarmente significativi o di intravedere spie di continuità, ecco che le tessere mancanti impediscono di verificare ipotesi, interrompono il filo che a fatica si era riusciti a costruire e a seguire, vuoi perché viene a cadere qualche tassello particolarmente significativo, vuoi perché la pluralità di esiti a cui i diversi notai al servizio del comune giungono sono il risultato di spinte, condizionamenti, compromessi dei quali non sempre sono individuabili la natura e il peso<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Va da sé che uno studio conclusivo sulla cancelleria e sulla documentazione comunale sarà realizzabile solo dopo un esame dettagliato di tutti i cartulari notarili e i registri di cancelleria, mentre un'analisi puntuale sui libri di natura amministrativa e finanziaria è stata realizzata da V. POLONIO, *L'amministrazione della 'Res Publica' genovese fra Tre e Quattrocento. L'archivio "Antico Comune"*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s. XVII/1 (1977).

<sup>2</sup> Ai rapporti tra i notai e le istituzioni comunali e agli elementi di continuità nella documentazione rispetto ai precedenti poteri urbani ha dedicato approfonditi e densi saggi, ricchi di spunti, Gian Giacomo Fissore: tra i più recenti si ricordano: G.G. FISSORE, *Il notariato urbano tra funzionario e professionista nell'area subalpina*, in *L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo*, a cura di R. BORDONE - J. JARNUT, Bologna 1988 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, 23), pp. 137-150; ID., *Origini e formazione del documento comunale a Milano*, in *Milano e il suo territorio in età comunale (XI-XII secolo)*, XI Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, Milano, 26-30 ottobre 1987, Spoleto 1989, II, pp. 551-588; ID., *Alle origini del documento comunale: i rapporti tra i notai e l'istituzione*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, Atti del Convegno, Genova, 8-11 novembre 1988 («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXIX/2, 1989), pp. 99-127; ID., *Alle origini del documento comunale: i rapporti tra i notai e le istituzioni*, in *Le scritture del Comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. ALBINI, Torino 1998, pp. 39-60; ID., *Il notaio ufficiale pubblico dei comuni italiani*, in *Il notariato italiano del periodo comunale*, Piacenza, 22 aprile 1998, Piacenza 1999, pp. 47-56. Tra i fondamentali contributi di Attilio Bartoli Langeli relativi alla stessa problematica si vedano: A. BARTOLI LANGELI, *La formula d'onore. Un esperimento notarile per il comune di Perugia*, in «Il pensiero politico. Rivista di storia delle idee politiche e sociali», XX (1978), pp. 121-135; ID., *Le fonti per la storia di un comune*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, Congresso storico internazionale, Perugia, 6-9 novembre 1985, Perugia 1988, pp. 5-21; ID., *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Le scritture del Comune* cit., pp. 155-171; in particolare su Genova v. ID., *Il notariato*, in *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*, Atti del convegno, Genova-Venezia, 10-14 marzo 2000, a cura di G. ORTALLI - D. PUNCUH («Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XLI/1, 2001; «Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti», 2001), pp. 73-101; più in generale per uno *status questionis* sulla diplomazia comunale v. D. PUNCUH, *La diplomazia comunale in Italia dal saggio del Torelli*

La fonte principale per un'indagine di questo tipo sono, ancora una volta, i *libri iurium* comunali, con i 1275 documenti della prima raccolta, che coprono gli anni 958-1301, con poche ed irrilevanti aggiunte fino al 1392<sup>3</sup>, e i 399 della seconda, riferentisi prevalentemente al XIV secolo, fino ad arrivare al 1424<sup>4</sup>, ai quali si aggiungono le pergamene dei fondi «Materie politiche: privilegi, concessioni, trattati diversi e negoziazioni» e «Paesi», che tuttavia, e in particolare il primo, contengono per lo più, se si escludono gli atti tramandati anche dai *libri iurium*, documentazione, per così dire, di secondo piano: atti preparatori e preliminari, istruzioni agli ambasciatori ecc.<sup>5</sup>, mentre gli Annali<sup>6</sup>, soprattutto per alcuni periodi, sono prodighi di informazioni sugli scribi e sui cancellieri.

Già negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso Giorgio Costamagna aveva evidenziato alcune caratteristiche della documentazione comunale genovese – in particolare i sistemi di convalidazione – e dei suoi redattori nel periodo consolare e in questi ultimi anni altri studi, sempre sulla stessa linea, hanno contribuito ad approfondirne determinati aspetti, mentre, se si eccettua

---

*ai nostri giorni*, in *La diplomatie urbaine en Europe au moyen âge*, Actes du congrès de la Commission internationale de Diplomatie, Gand, 25-29 août 1998, a cura di W. PREVENIER e TH. DE HEMPTINNE, Leuven-Apeldoorn 2000 (Studies in Urban Social, Economic and Political History of the Medieval and Early Modern Low Countries, 9), pp. 383-406.

<sup>3</sup> Il primo volume dei *libri iurium* genovesi (*Vetustior*) e i documenti aggiunti nei registri che da questo derivano (*Settimo e Liber A*), oltre a quelli tramandati solo da *Duplicatum*, che contiene per il resto la stessa documentazione presente in *Vetustior*, sono stati interamente editi in *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, a cura di M. BIBOLINI, S. DELLACASA, E. MADIA, E. PALLAVICINO, D. PUNCUH, A. ROVERE, Genova-Roma 1992-2002 (Fonti per la storia della Liguria, II, IV, X-XIII, XV, XVII; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XIII, XXIII, XXVII-XXIX, XXXII, XXXV, XXXIX), L'edizione è accompagnata da un volume introduttivo: *Ibidem*, Introduzione, a cura di D. PUNCUH - A. ROVERE, Genova-Roma 1992 (Fonti per la Storia della Liguria, I; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XII).

<sup>4</sup> I documenti contenuti nelle prime 300 carte del secondo volume dei *libri iurium*, tramandato in duplice esemplare (Archivio di Stato di Genova –A.S.G. – *Libri Iurium*, II; Biblioteca Universitaria di Genova – B.U.G. – *Libri Iurium*, II, ms. B.IX.3.), sono stati oggetto di due tesi di dottorato dell'Università degli Studi di Genova, XIII e XIV ciclo, curate rispettivamente da M. LORENZETTI (docc. 1-180) e F. MAMBRINI (docc. 181-293).

<sup>5</sup> I trattati e la documentazione relativa, non tramandata dai *libri iurium*, contenuti in questi fondi stanno per essere pubblicati a cura di Maddalena Giordano, che ringrazio per avermi gentilmente permesso di prendere visione dell'edizione in preparazione.

<sup>6</sup> *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, a cura di L.T. BELGRANO, C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1890-1929 (Fonti per la storia d'Italia, 11-14 bis).

qualche brano del Costamagna, ben poco è stato detto per i secoli XIII e XIV<sup>7</sup>. Viceversa alla cancelleria e ai suoi addetti nel Quattro e Cinquecento ha dedicato esauritivi ed approfonditi saggi Rodolfo Savelli<sup>8</sup>.

### *La cancelleria*

Sulla cancelleria, al di là del dato circa la sua istituzione, che Caffaro colloca al 1122, ho già avuto modo di dire in altra occasione che il secolo XII sembra rappresentare una fase di sperimentazione, con la successiva presenza di tre cancellieri: *Bonusinfans*, poco più che uno scriba, con competenze limitate, Oberto, capo nominale e responsabile della cancelleria, alla quale attribuisce prestigio grazie alla stima di cui gode, rivestendo una posizione marginale nella documentazione che questa produce, e infine Guglielmo Caligepalio, un tecnico, giudice oltre che notaio, che prima di assumere tale carica aveva avuto una lunga esperienza in cancelleria come scriba dei consoli, uomo di grande esperienza e forse anche autorevole, ma, a differenza del suo predecessore, senza coinvolgimenti sul piano politico<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Oltre al capitolo dedicato al notaio nella vita pubblica nel volume di G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970 (Studi Storici sul notariato italiano, I), in particolare sulla cancelleria e sul documento comunale si veda: ID., *La convalidazione delle convenzioni tra comuni a Genova nel secolo XII*, in «Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano», n.s., X (1955), pp. 111-119; ID., *Note di diplomazia comunale. Il «signum comunis» e «il signum populi» a Genova nei secoli XII e XIII*, in *Miscellanea di Storia ligure in onore di Giorgio Falco*, Genova 1964, pp. 105-115; ID., *A proposito di alcune convenzioni medievali tra Genova e i comuni Provenzali*, in *Atti del I congresso storico Liguria-Provenza*, Bordighera 1966, p. 113 e sgg. (tutti anche in ID., *Studi di Paleografia e di Diplomatica*, Roma 1972, rispettivamente alle pp. 225-235; 237-247; 349-354); ID., *Notai e pubblica amministrazione a Genova alla fine del Medioevo*, in *Forme ed evoluzione del lavoro in Europa: XIII-XVIII secc.*, Atti della “Tredicesima Settimana di Studio”, 2-7 maggio 1981, Firenze 1991 (Atti delle “Settimane di Studi” e altri Convegni dell'Istituto Internazionale “F. Datini” di Prato, serie II, n. 13), pp. 671-685; L. ZAGNI, *Carta partita, sigillo, sottoscrizione nelle convenzioni della Repubblica di Genova nei secoli XII -XIII*, in *Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica*, V, 1980, pp. 5-14; A. ROVERE, *Notariato e comune. Procedure autenticatorie delle copie a Genova nel XII secolo*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n.s., XXXVII/2 (1997), pp. 93-113; EAD., *L'organizzazione burocratica: uffici e documentazione, in Genova, Venezia e il Levante* cit., pp. 103-128, oltre al saggio di Bartoli Langeli citato alla n. 2.

<sup>8</sup> R. SAVELLI, *La cancelleria genovese nel Quattrocento*, in «Ricerche Storiche», XIX (1989), pp. 585-610; ID., *Le mani della Repubblica: la cancelleria genovese dalla fine del Trecento agli inizi del Seicento*, in *Studi in memoria di Giovanni Tarello, I (Saggi storici)*, Genova 1990, pp. 541-609.

<sup>9</sup> A. ROVERE, *L'organizzazione burocratica* cit., alla quale rimando per ulteriori notizie su scribi e cancellieri nel XII secolo.

Se si eccettuano queste tre figure che emergono nel panorama del XII secolo, dal 1132 al 1192, pur con qualche soluzione di continuità<sup>10</sup>, alcune tipicità della documentazione, almeno fino all'ultimo decennio del Duecento, rendono particolarmente difficoltoso cogliere la successione dei cancellieri e conoscere la qualifica e spesso anche il nome dei notai impegnati nella redazione del documento comunale e quantificare l'effettiva consistenza del personale impiegato nei diversi uffici.

Innanzitutto i documenti tramandati dal primo dei *libri iurium* sono spesso, ed in percentuale elevata soprattutto nel XIII secolo, estratti dai cartulari comunali o degli stessi redattori, dei quali i compilatori delle raccolte riferiscono il nome e la qualifica *notarius*, senza ulteriore specificazione. D'altra parte, anche quando sono gli stessi scribi o cancellieri a sottoscrivere non indicano mai, se si escludono *Bonusinfans* e Guglielmo Caligepalio, la posizione occupata nell'ambito dell'apparato burocratico comunale, preferendo precisare il loro rapporto funzionale con le diverse cariche istituzionali attraverso la menzione della *iussio* o del *preceptum* – *Ego ... notarius, per preceptum* o *iussu suprascriptorum consulum scripsi* –, che se da un lato si rifà alla formula cancelleresca «atta ad esprimere senza incertezze la subordinazione del redattore nei confronti dell'autore dell'atto»<sup>11</sup>, dall'altro tende forse a rimarcare la centralità del loro agire come notai<sup>12</sup>, sfumando quello stretto rapporto con le istituzioni che rischia, per così dire, di spersonalizzarli, nel momento in cui nei documenti a circolazione interna il loro *signum* personale scompare in favore del *signum comunis, populi* o di quelli dei vari uffici, mentre sprofondano addirittura nell'anonimato nei trattati e nelle convenzioni, in cui devono affidare la convalidazione del documento al sigillo e alla carta partita, rinunciando così alla manifestazione più visibile ed immediata del nuovo ruolo che essi hanno assunto nei confronti della credibilità del documento con il passaggio dalla *charta* all'*instrumentum*.

---

<sup>10</sup> Gli ultimi dati sul cancellierato di Oberto risalgono al 1174 (*Codice Diplomatico della Repubblica di Genova*, a cura di C. IMPERIALE DI SANT'ANGELO, Roma 1936-1942, Fonti per la Storia d'Italia, 77, 79, 80, II, p. 207, nota 2), mentre la prima notizia sul suo successore si trova nel 1185 (*I Libri Iurium* cit., I/2, n. 444).

<sup>11</sup> G.G. FISSORE, *Alle origini del documento comunale* cit., p. 112.

<sup>12</sup> Questo è peraltro l'atteggiamento della generalità dei notai italiani che quando agiscono in funzione di scribi comunali usano «regolarmente la propria personale definizione di area notarile, tralasciando quella relativa al funzionariato comunale» (G.G. FISSORE, *Il notaio ufficiale pubblico* cit., p. 47).

Solo qualora nel testo compaia il ricordo dell'ordine impartito il notaio talvolta accompagna il proprio nome alla qualifica: *per Bertolotum scribam componi mandavit*<sup>13</sup>.

Quando però la sottoscrizione notarile incomincia a comparire nei patti bilaterali, nei quali entrambe le parti hanno un ruolo attivo, i notai sottolineano la diversità della loro funzione nei confronti dell'una e dell'altra – *precepto supradictorum consulum et rogatu predictorum dominorum ... scripsi*<sup>14</sup> –, oppure preferiscono il semplice riferimento alla *rogatio*, tralasciando di segnalare il loro rapporto con le istituzioni comunali<sup>15</sup> o si limitano a ricordare la scritturazione<sup>16</sup>. Il semplice riferimento alla *rogatio* è invece costante quando non si tratta di un atto sinallagmatico, ma il Comune ne risulta destinatario, mentre il sempre più frequente richiamo a questa, invece che alla *iussio*, anche negli atti in cui è autore, sembra da porsi in relazione con il ruolo più attivo, rilevabile anche nella formalizzazione documentaria, che progressivamente il Consiglio svolge accanto al podestà, al quale i notai non possono più fare riferimento come all'unica persona giuridica su ordine della quale operano.

Abbiamo già accennato, poco sopra, ad un'altra delle ragioni che ci impediscono di conoscere, con l'unica eccezione di Guglielmo Caligepalio, non solo la qualifica, ma anche i nomi dei redattori: le ormai ben note forme di convalidazione del documento genovese del XII secolo riguardante la politica estera, sigillo e carta partita.

---

<sup>13</sup> Per i dati sui notai che compaiono nel primo dei *libri iurium* si rimanda al repertorio contenuto nell'ottavo volume dell'edizione. Per questo caso specifico vedi *I Libri Iurium* cit., I/1, n. 260: una convenzione stipulata tra i marchesi di Gavi e il comune di Genova il 16 settembre 1202 ricorda nel testo il notaio Bertolotto Alberti (... *et inde publica instrumenta et laudem ad memoriam in posterum retinendam per Bertolotum scribam componi mandavit*), che poi si sottoscrive: *Ego Bertolotus Alberti, notarius sacri Imperii, scripsi*, senza ulteriore riferimento alla sua posizione nell'ambito della cancelleria. Si tratta però sempre, almeno così sembra, di scribi, mai di cancellieri.

<sup>14</sup> *Ibidem*, nn. 269 e 270, nei quali lo stesso notaio Marchisio puntualizza: *precepto supradictorum consulum ac rogatu iam dicti domini Rainerii scripsi*. Purtroppo l'elevato numero di documenti estratti da cartulari comunali o notarili, come già rilevato, ci impedisce di meglio verificare la costanza di questi come di altri comportamenti.

<sup>15</sup> *Ibidem*, I/2, n. 355.1 (convenzione Genova - Ancona): *Ego Bonusvassallus Caligepalii notarius rogatus scripsi*.

<sup>16</sup> *Ibidem*, I/3, n. 465 (il comune di Noli si impegna ad osservare la convenzione imposta dal comune di Genova): *Ego Bertolotus Alberti, notarius sacri Imperii, hanc conventionem scripsi*.

Esclusivamente notizie indirette, citazioni in documenti o fonti annalistiche<sup>17</sup>, ci informano sulla funzione di scriba di alcuni notai, quali, per fare qualche esempio, Guglielmo *de Columba*<sup>18</sup>, attivo tra il 1141 e il 1153, Bertolotto Alberti, negli anni 1198-1207, Bonvassallo Caligepalio, addirittura tra il 1208 e il 1237<sup>19</sup>, che mai nelle loro sottoscrizioni si definiscono tali. Il che ci conforta nella convinzione che a tutti i redattori del documento comunale, probabilmente già a partire dagli anni Trenta, se non addirittura dagli anni Venti del XII secolo, competesse tale qualifica, in quanto ormai funzionari legati ad una ben precisa *scribania*, come è confermato anche dall'elevata quantità di documenti redatti dalla stessa persona, *per preceptum* della medesima autorità, alla quale corrisponde un esiguo numero di notai attivi per il Comune contemporaneamente.

Combinando i diversi dati, cioè i nomi dei redattori, il richiamo nelle sottoscrizioni alla persona giuridica su ordine della quale agiscono e le indicazioni relative alla loro qualifica, interne o esterne agli atti, si possono individuare alcune caratteristiche e tipicità dell'organizzazione burocratica comunale che sembrano rimanere invariate per tutto il regime consolare, il periodo dell'alternanza e l'epoca podestarile. Si può infatti affermare che con la separazione dei due diversi consolati – del comune e dei placiti –, nel 1130, si ha un'immediata distinzione degli uffici, con uno scriba per ciascuno, che aumentano a due a partire dall'ultimo trentennio del seco-

---

<sup>17</sup> In particolare gli Annali (cit., III) ci forniscono, a partire dal 1225 fino al 1234, i nomi degli scribi dei diversi consolati, *consules comunis, civium et foritanorum, civitatis, de iusticia, palacii de medio*, ecc., mentre per gli anni seguenti, fino al 1249, indicano i nomi degli scribi del Comune, e, solo saltuariamente, degli altri. Per quanto riguarda invece i cancellieri in questi anni si legge un'annotazione al 1243 (*Ibidem*, p. 141) relativa alla nomina: *Mortuo autem dicto Symone Spaerio, cui cura sigillorum comunis Ianue commissa erat, idem potestas comisit ipsa sigilla supradicto Guillelmo de Varagine et ipsum constituit comunis Ianue cancellarium.*

<sup>18</sup> Di questo notaio, attivo come redattore di *laudes* consolari e di altri documenti comunali negli anni 1143-1153, si sa che era scriba grazie agli Annali, che al 1140 riferiscono: *et in isto consulatu Guillelmus de Columba scrivanus intravit* (*Annali* cit., I, p. 30) e ad un'annotazione ad alcuni documenti su una pergamena: *Hec sunt exempla transcripta de registro comunis Ianue in quo prescripta iuramenta, conventiones, venditiones et pacta conscripta sunt per manum Guillelmi de Columba, quondam notarii publici et scribe consulum* (A.S.G., Archivio Segreto, n. 2727/23).

<sup>19</sup> Compare tra gli scribi del Comune dal 1225 al 1235 (*Annali* cit., III, pp. 3, 11, 17, 36, 41, 48-49, 55, 62, 70, 74) e nel 1237 (*Ibidem*, p. 83).



lo<sup>20</sup>, così come due saranno quelli preposti alla documentazione dei diversi consolati che via via si verranno diversificando nel corso del secolo (*consul civitatis, civium et foritanorum, quatuor compagnarum deversus burgum, palacii de medio* ecc.)<sup>21</sup>, mentre gli scribi del comune, stando agli Annali, risultano sei almeno tra gli anni Venti e Quaranta del Duecento ed è ipotizzabile che questo numero caratterizzi, per lo stesso secolo, gli anni precedenti e seguenti il periodo fotografato dalla cronaca. Tale carica, come del resto quella di cancelliere, sembra non essere limitata nel tempo: poteva durare a

---

<sup>20</sup> Sul notariato genovese nel XII secolo e sugli scribi v. A. ROVERE, *I «publici testes» e la prassi documentale genovese (secc. XII-XIII)*, in *Serta Antiqua et Mediaevalia*, n.s., I, Roma 1997, in particolare pp. 326-329. La presenza di due scribi per ogni ufficio è attestata dagli Annali all'anno 1172: *in causis vero Ogerio et Gandulfo Constancii existentibus scribis* (*Annali cit.*, I, p. 247) e al 1173: *scribis Oglerio et Gandulfo Constancii in causis* (*Ibidem*, p. 285).

<sup>21</sup> A pochi anni dalla separazione dei consoli del Comune da quelli dei placiti, questi ultimi vedono ulteriormente specializzarsi i loro compiti, anche se non in modo stabile, ma con continue modificazioni nel corso degli anni: nel 1134, in corrispondenza con l'aumento del numero delle compagnie da 7 a 8, sono divisi in gruppi di due a giudicare rispettivamente in *Palazolo et in Platealonga, in Macagnanis et in Sancto Laurentio, in Porta et in Susilia, in Portanova et in Burgo* (*Ibidem*, p. 27); negli anni seguenti (1135-1137) tre o quattro consoli giudicano in *quatuor compagnis* e altrettanti in *aliis quatuor compagnis* (*Ibidem*, pp. 27-29); nel 1155 sono divisi in *quatuor compagnis versus Palazolom* e in *quatuor compagnis deversus Burgum* (*Ibidem*, p. 41); in altri anni risultano invece indistinti: *qui placitabant omnes homines totius civitatis* (così risulta nel 1159, 1163, 1168-1170: *Ibidem*, pp. 53-54, 73, 201, 206, 214, 229). Oberto cancelliere parla sempre di consoli dei placiti in *primis compagnis* e in *aliis*, indicando agli anni 1170, 1171 e 1172 i nomi degli scribi assegnati ai consoli del Comune e a quelli dei placiti: due (Lanfranco e Ogerio), quando i consoli dei placiti risultano indistinti, tre (Guglielmo Caligepalio, Lanfranco e Ogerio) quando questi sono distinti in *quatuor compagnis* e in *aliis quatuor compagnis*. Quindi ogni ufficio disponeva di uno scriba in esclusiva. Ottobono scriba li indica come in *quatuor compagnis versus civitatem, castrum o castellum et in quatuor compagnis versus burgum*, senza indicare mai i nomi degli scribi. Nel 1197, sotto il podestà Alberto de Mandello, Ogerio Pane, che proprio con quest'anno inizia la sua cronaca, indica per la prima volta i consoli di giustizia *pro foritanis* (*Annali cit.* II, p. 71); nel 1202, con il podestà Guifredotto Grassello a questi si aggiungono i consoli di giustizia *pro medianis*. La circostanza che in entrambi gli anni fossero in carica podestà milanesi potrebbe far pensare ad un collegamento con un'analoga esperienza lombarda, ma dall'analisi del Manaresi (*Gli atti del comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, a cura di C. MANARESI, Milano 1919, pp. LIII-LIX), condotta sulla base della corrispondenza consoli - località di abitazione del convenuto, emerge uno sdoppiamento dell'ufficio dei consoli di giustizia dal 1187 e si evidenziano prove dell'esistenza di un terzo consolato solo a partire dal 1205: l'esperienza genovese sembra quindi più precoce rispetto alla milanese.

vita<sup>22</sup>, senza ricorso quindi alla *vacatio*, se non intervenivano particolari ragioni per le quali una delle due parti decideva di interrompere il rapporto<sup>23</sup>. Per molti anni così gli stessi notai continuavano ad essere legati alle medesime o a diverse *scribanie* in una sorta di carriera che li portava dagli uffici dei consolati minori ad essere scribi del Comune ed infine cancellieri. Qualche esempio: nel 1225 *magister Bartolomeus*, che sarà anche annalista, risulta scriba del *consul burgi*, ma nello stesso anno, alla morte di Marchisio, lo sostituisce come scriba del comune, ufficio sicuramente più ambito<sup>24</sup>; lo stesso *iter* segue Enrico *de Bisanne*, che da scriba del *consul civitatis* (1225) nel 1243 subentra, come scriba del comune, a *Symon Spaerius qui ipso anno obiit*<sup>25</sup>.

Per tutto il periodo podestarile l'unico notaio che risulta cancelliere e in tale veste interviene nella documentazione è Guglielmo Cavagno di Varazze: redige atti dal 1241 al 1256, ma solo dagli Annali sappiamo che già nel 1240 era scriba del comune e che approda al cancellierato nel 1243<sup>26</sup>, anche se in tutti questi anni, sottoscrivendosi usa sempre la qualifica *sacri palatii*

---

<sup>22</sup> Gli Annali informano sulla morte di alcuni scribi avvenuta quando erano ancora in carica. Nel 1225 (*Annali* cit., III, p. 4) tocca a Marchisio, *scriba comunis* che *ex hac luce migravit, loco cuius magister Bartolomeus fuit postea, mense augusti, in vigilia beate Marie virginis, scriba comunis Ianue constitutus*; l'anno seguente (*Ibidem*, p. 11) a Oliverio scriba del Comune: *qui Oliverius die secunda iunii diem vite clausit extremum, loco cuius constitutus fuit Obertus de Langasco prefato et loco ipsius Oberti constitutus fuit in palacio Medii Obertus de Ceredo*; nel 1243 (*Ibidem*, p. 141) a *Symon Spaerius qui ipso anno obiit et loco eius fuit substitutus scriba Enricus de Bisanne*; nel 1244 (*Ibidem*, p. 149) a Madio: *scribe comunis hii qui in anno preterito extiterunt, sed Petracius de Musso intravit officium in scribania comunis super maleficiis loco Madii scribe qui decessit*.

<sup>23</sup> È il caso di Guglielmo Cassinese. Infatti nel 1209 Giovanni di Guiberto, facendo copia di un documento da lui redatto il 12 novembre 1206 (*Il secondo registro della curia arcivescovile*, a cura di L.T. BELGRANO e L. BERETTA, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», XVIII, 1887, n. 273) dice: *quondam scribe in Ianua, qui sponte scribaniam dimisit*. Lo troviamo impegnato dal 1187 al 1208 come redattore di *laudes* dei consoli dei placiti: A.S.G., Archivio Segreto, Monastero di S. Stefano, nn. 1509/153, 154, 164; *Il secondo registro* cit., nn. 164, 166, 209, 210, 258, 271.

<sup>24</sup> *Annali* cit., III, p. 4, ci informano con precisione: *ipso vero mense aprilis vir discretus Marchisius, scriba comunis, ex hac luce migravit; loco cuius Bartholomeus fuit postea, mense augusti, in vigilia beate Marie virginis, scriba comunis Ianue constitutus*.

<sup>25</sup> *Ibidem*, p. 141.

<sup>26</sup> *Ibidem*.

*notarius* e nei documenti viene nominato come cancelliere solo nel 1255, quando risulta testimone dei mandati rilasciati a Nicolò di San Lorenzo e a Vivaldo *de Suxilia* di redigere copia di alcuni atti sul *liber iurium Vetustior*<sup>27</sup>.

Per il resto, se si escludono i tre cancellieri del XII secolo, di cui si è già parlato, per alcuni personaggi il cui nome è accompagnato dal termine *cancellarius* sussistono forti dubbi sulla loro reale funzione di ufficiali comunali: se un *Lanfrancus cancellarius*, testimone ad atti del 1190 e del 1198<sup>28</sup>, potrebbe infatti essere tale, non contrastando la qualifica con la posizione di testimone, molte perplessità suscita la presenza di un *Raimundus cancellarius* tra i consoli di giustizia nel 1202, probabilmente lo stesso che nel 1211 risulta console dei placiti *in quatuor compagnis deversus burgum*<sup>29</sup>, medesima carica che nel 1208 ricopre *Podius cancellarius*<sup>30</sup>, e ancora nel 1250 un *Iohannes cancellarius* compare tra i *consilarii et ceteri de compagnis* presenti al rinnovo di una convenzione con Grasse<sup>31</sup> e tra gli *octo discreti* nel 1249<sup>32</sup>. Considerata l'incompatibilità tra la carica e la funzione con la quale compaiono nei documenti sembra credibile l'ipotesi che si tratti in tutti questi casi di figli o nipoti di Oberto cancelliere, per il quale la qualifica potrebbe essersi trasformata in una forma cognominale e come tale trasmessa ai discendenti, almeno a quelli più immediati, come si verifica per Ugo, quasi certamente suo figlio<sup>33</sup>, il cui nome è sempre accompagnato dal termine *cancellarius*, ma in situazioni che sembrano escludere possa corrispondere alla carica. Di lui non abbiamo alcun intervento diretto nella documentazione;

---

<sup>27</sup> *I Libri Iurium* cit., I/6, nn. 1024-1025, 1030-1032.

<sup>28</sup> *Oberto scriba de Mercato (1190)*, a cura di M. CHIAUDANO e R. MOROZZO DELLA ROCCA, Genova 1938 (Notai liguri del sec. XII, I), n. 472; *I Libri Iurium* cit., I/1, n. 256: donazione fatta al comune di Genova. Potrebbe trattarsi tuttavia dello stesso Lanfranco che nel 1169 compare tra i testimoni ad una dichiarazione di debito da parte dei consoli del Comune nei confronti di alcuni cittadini di Lucca, accanto ad Oberto cancelliere, del quale risulta *nepos* (A.S.G., Archivio Segreto, n. 2737A/13).

<sup>29</sup> *Annali* cit., II, pp. 82, 117.

<sup>30</sup> *Ibidem*, p. 108.

<sup>31</sup> *I Libri Iurium* cit., I/4, n. 745.

<sup>32</sup> *Annali* cit., III, p. 183.

<sup>33</sup> I consoli nel 1174 lo definiscono figlio *cancellarii nostri*, che con ogni probabilità è proprio Oberto (*Codice Diplomatico* cit., II, p. 207, nota 2: *Mementote petere pro cancellario nostro perperos CCC quos Ugo, filius eius, amisit apud Constantinopolim quando Ianuenses sturmmum habebant cum Pisanis...*).

ebbe invece una vita pubblica piuttosto intensa: oltre a comparire come testimone in documenti degli anni 1211-1228<sup>34</sup>, risulta tra i *consiliarii* nel 1224 e nel 1228<sup>35</sup>, è spesso ambasciatore del comune<sup>36</sup> e si trova come console genovese a San Giovanni d'Acri nel 1222<sup>37</sup>. Proprio la frequenza, anzi l'assoluta costanza, con cui il termine *cancellarius* accompagna il suo nome, collegato all'uso estremamente limitato che dello stesso si fa per altri personaggi, rafforza l'ipotesi che si tratti ormai di una forma cognominale, tanto più che egli doveva essere giudice, se con lui, come sembra, si può identificare l'Ugo cancelliere, giudice di Guglielmo Negro Embriaco, eletto podestà di Alba nel 1230<sup>38</sup>, e che nel 1231 in tale veste accompagna il podestà di Genova, Ugolino *Rubeus*, presso l'imperatore<sup>39</sup>.

Se la cancelleria appare ben strutturata nei diversi uffici, la figura del cancelliere nel XIII secolo risulta invece, se possibile, ancora più evanescente e sbiadita rispetto al passato e il titolo talmente poco significativo da non meritare una menzione non diciamo continua, ma neppure prevalente su altre qualifiche. Egli era scelto tra gli scribi del Comune e tale doveva continuare ad essere: se infatti ipotizziamo, come sembra credibile, considerato che in questi stessi anni non compare nessun altro cancelliere, che Guglielmo Cavagno sia rimasto in carica dal 1243 al 1255, anche se nel periodo intermedio non lo troviamo mai citato con questa qualifica, la condizione di scriba era comunque predominante, tanto che, non solo è così definito qualora viene nominato nei documenti e quando, nel 1253, il Consiglio e il podestà lo confermano nel possesso di alcune terre<sup>40</sup>, ma anche negli Annali,

---

<sup>34</sup> *Le carte del monastero di San Siro di Genova (952-1224)*, I, a cura di M. CALLERI, Genova 1997 (Fonti per la Storia della Liguria, V), n. 282; *I Libri Iurium* cit., I/1, nn. 273, 276; I/3, nn. 474, 481, 565.

<sup>35</sup> *Ibidem*, I/2, n. 368; I/3, n. 480.

<sup>36</sup> Risulta tale negli anni 1217, 1218, 1223 e 1227: A.S.G., Archivio Segreto, nn. 2722/26, 28; *I Libri Iurium* cit., I/2, n. 357; I/3, n. 480; *Annali* cit., II, pp. 195-196; *I trattati con Genova (1136-1251)*, a cura di M. GIORDANO e M. POZZA, Roma 2000 (Pacta Veneta, 7), nn. 5, 6.

<sup>37</sup> A.S.G., Archivio Segreto, nn. 2722/35, 36.

<sup>38</sup> *Annali* cit., III, pp. 51-52.

<sup>39</sup> Significativo il brano della cronaca, che, dopo avere elencato i nomi dei partecipanti alla legazione, aggiunge: *Iudices fuerunt Ugo cancellarius, Willelmus Pictavinus; scriba fuit magister Bartolomeus* (*Ibidem*, p. 59).

<sup>40</sup> Oltre al repertorio dei notai per la qualifica, per i documenti di conferma nel possesso di terre cfr. *I Libri Iurium* cit., I/4, nn. 718, 719.

che all'anno 1249, ripropongono l'elenco degli scribi, dopo avere genericamente indicato a partire dal 1244 che erano gli stessi degli anni precedenti, viene citato tra quelli del Comune, seppure in prima posizione.

Se poi consideriamo la sua attività in ambito documentario questa non sembra sostanzialmente diversa da quella degli altri scribi del Comune che, come lui, redigono anche atti relativi alla politica estera, quindi di maggior rilevanza, anzi le molteplici convenzioni stipulate negli anni 1251 e 1252 tra Genova e vari comuni e signori delle Riviere e del resto d'Italia sono redatte in numero considerevole, e decisamente superiore a quelle dovute a lui – esclusivamente redatte a Varazze –, da Enrico *de Bisanne*, che in questo periodo risulta scriba del Comune<sup>41</sup>, mentre Guglielmo compare in alcune semplicemente come testimone insieme ad altri scribi e notai<sup>42</sup>. Quindi nessuna differenziazione di compiti a livello documentale. Possiamo allora pensare, anche se in via puramente ipotetica, che suo compito precipuo fosse quello di coordinatore e responsabile del lavoro degli scribi, almeno di quelli del Comune di cui fa parte; inoltre a lui era stata affidata la custodia dei sigilli nel momento stesso della nomina – *mortuo autem dicto Symone Spaerio, cui cura sigillorum comunis Ianue comissa erat, idem potestas comisit ipsa sigilla supradicto Guillelmo de Varagine et ipsum constituit comunis Ianue cancellarium*<sup>43</sup> – ed è sempre lui il redattore dei documenti convalidati con la bolla plumbea<sup>44</sup>. Questa notizia, oltre a rivelarci che la nomina del cancelliere era prerogativa del podestà, ci autorizzerebbe a ritenere che *Symon Spaerius* fosse il predecessore del Cavagno in tale carica e non meraviglierebbe nemmeno troppo la constatazione che mai il suo nome è accompagnato da questa qualifica, visto che dai documenti non risulta in alcun caso neppure scriba<sup>45</sup>, se negli Annali non si leggesse anche che a lui era subentrato come scriba

---

<sup>41</sup> *Ibidem*, nn. 715, 720, 727, 745, 760-763.

<sup>42</sup> *Ibidem*, nn. 715, 729.

<sup>43</sup> *Annali* cit., III, p.141. La possibilità che il sigillo fosse dato in custodia ad uno degli scribi è sancita da un brano statutario contenuto in un frammento, presumibilmente risalente al XII secolo, dove, a proposito del salario spettante agli ufficiali comunali, si legge: *salvo quod potestas possit committere sigillum et cronicam suis scribis, sicut in capitulo continetur (Leges Genuenses, a cura di V. POGGI, Torino 1901, H.P.M., XVIII, col. 27).*

<sup>44</sup> *I Libri Iurium* cit., I/5, nn. 829, 834, 835; I/6, n. 1056.

<sup>45</sup> La sua attività non deve essersi protratta a lungo, visto che anche negli Annali risulta scriba del Comune solo negli anni 1240, 1242 e 1243 (*Annali* cit., III, pp. 98, 124, 141).

del Comune Enrico *de Bisanne*, il che renderebbe la nomina del Cavagno a cancelliere indipendente dalla morte dello *Spaerius*, al quale subentrerebbe solo nella custodia del sigillo, che quindi poteva essere appannaggio anche degli scribi. Non si può tuttavia escludere che gli Annali, per semplificare, abbiano omesso un passaggio: Enrico *de Bisanne* non sarebbe subentrato in realtà allo *Spaerius*, ma al Cavagno, subentrato a sua volta allo *Spaerius*, che in questo caso sarebbe stato, oltre che scriba, anche cancelliere.

La lunga durata in carica di scribi e cancellieri evidenzia come la loro attività sia del tutto autonoma rispetto ai mutamenti istituzionali, rappresentando anzi un elemento di continuità nella vivace e in qualche caso turbolenta vita politica cittadina. Sembra invece da escludersi totalmente l'intervento diretto nella documentazione comunale di notai venuti al seguito del podestà, dei quali non ci è rimasta alcuna traccia.

Questo stato di cose subisce un brusco e radicale mutamento nel 1257, durante il capitanato di Guglielmo Boccanegra, che evidenzia anche dal punto di vista dell'organizzazione burocratica e della documentazione un'evidente personalizzazione del potere<sup>46</sup>. Già nella fase iniziale assistiamo infatti alla pressoché completa, anche se progressiva sostituzione dell'équipe di scribi<sup>47</sup>: così terminano la loro carriera in coincidenza con l'ascesa al potere del Boccanegra Enrico *de Bisanne*, attivo dal 1228, Nicola *de Porta*, che aveva lavorato per il Comune dal 1247, Iacopo *Metifocus*, scriba solo nel 1256, mentre Guglielmo Cavagno, impegnato in un ultimo documento nel 1258<sup>48</sup>, pone

---

<sup>46</sup> Lo spirito che ha guidato la vicenda politica del Boccanegra emerge dalla pluralità delle sue iniziative a tutti i livelli. Ne è monumento eloquente il nucleo medievale del palazzo, già detto del Mare, attuale palazzo San Giorgio, voluto ed edificato durante gli anni del suo capitanato per farne non la sua dimora privata, ma il palazzo del Comune. Uno studio recente (L. CAVALLARO, *Il palazzo del Mare. Il nucleo medievale di Palazzo S. Giorgio*, Genova 1992, in particolare pp. 31-34) mette in evidenza come sia il palazzo in sé, sia l'iscrizione in esso murata, che ricorda in forma celebrativa il committente, il Boccanegra appunto, ed il maggior artefice, frate Oliverio, abbiano un carattere « ad alto contenuto ideologico per il messaggio politico evidente e rivolto alla comunità intera ».

<sup>47</sup> Per i dati relativi ai notai e agli scribi nominati si fa riferimento, anche in questo caso, salvo indicazioni contrarie, al repertorio dei notai contenuto nell'ottavo volume dell'edizione dei *libri iurium*. Naturalmente i limiti cronologici dell'attività dei notai non sono definitivi, riferendosi alla documentazione finora esaminata.

<sup>48</sup> Si tratta del testamento di Guglielmo *Cepolla*, marchese di Massa e giudice di Cagliari, con il quale istituisce suo erede il comune di Genova: *I Libri Iurium* cit., I/6, n. 1062.

fine al lungo periodo di servizio iniziato nel 1241. Interrompe momentaneamente i suoi interventi nella documentazione a qualsiasi livello Giovanni *de Prementorio*, che, attivo dal 1256, redige ancora, il 2 marzo 1257, l'ultimo atto per Filippo della Torre, il podestà allontanato dalla città, poi scompare dalla scena fino al 1278. È vero che si potrebbe anche essere tratti in inganno dalla mancanza di qualcuno dei famosi tasselli, che però potrebbero anche non evidenziare per altri notai, apparentemente non più in servizio uno o due anni prima del cambiamento di regime, un'effettiva cessazione proprio in coincidenza con questo, così come non si può non tenere conto che, almeno in qualche caso, potrebbero anche essere intervenuti eventi indipendenti da ragioni politiche; sta comunque di fatto che si assiste alla completa scomparsa di tutti i notai legati al precedente regime podestarile e al parallelo comparire di nomi nuovi: Opicino *de Musso*, redattore di molti documenti tra il 1257 e il 1261<sup>49</sup>, Lanfranco di San Giorgio, che inizia nel 1258 la sua carriera sotto il Boccanegra per il quale lavora fino al 1262, per interromperla, almeno apparentemente, fino al 1269, alla vigilia della diarchia, quando torna in scena e vi resta fino al 1280, ricoprendo anche la carica di cancelliere, Bonvassallo *de Porta*, scriba solo nel 1259, Iacopo *Isembardi*, nel 1260<sup>50</sup>, Nicola di Castello e Raimondo, nel 1261. Accanto a questi compaiono notai, senza ulteriore qualifica, alcuni dei quali come meteore circoscrivono il loro operato in un arco di tempo limitatissimo, come Nicolò *de Sancto Pancratio*, oppure sono presenti per un periodo più lungo, come Guglielmo *Vegius*<sup>51</sup>.

Ancora più significativo è che per la prima volta sono attestati notai direttamente collegati alla figura del capitano – *notarii curie domini capitanei* –, che evidenziano nella qualifica uno stretto rapporto con la personalità che in quel momento vuole porsi al vertice del Comune. Si tratta di *Festa de Rivarolia*, Guglielmo Bolleto<sup>52</sup>, Guglielmo *Malonius*, Enrico Nepitella e Pietro

---

<sup>49</sup> È qualificato come scriba solo nel 1260.

<sup>50</sup> Non è nuovo a esperienze di questo tipo: nel 1228 è scriba del console *quatuor compagnarum deversus burgum*, nel 1229, nel 1232, nel 1234 e nel 1249 del *consul burgi* (*Annali* cit., III, pp. 37, 42, 62, 70), ma a partire da questo momento non sembra aver più fatto parte dell'apparato burocratico comunale.

<sup>51</sup> Alcuni notai che compaiono in questo periodo potrebbero non essere collegati al Comune, come *Tadeus Rufini* che redige tre documenti relativi all'Opera del porto e del molo.

<sup>52</sup> Un Guglielmo Bolleto fa parte della legazione che nel 1249 si reca presso Ferdinando III, re di Castiglia e di Leon (*Ibidem*, pp. 183-184).

de Musso, presenti con questa qualifica in qualità di testimoni ad un atto del 1261<sup>53</sup>: la circostanza che se ne contino cinque fa ritenere che di fatto nelle competenze siano da identificarsi con i notai in precedenza definiti scribi del Comune, e attivi in numero di sei per ogni anno, anche se in realtà il solo tra questi che risulta avere redatto documenti è *Festa de Rivarolia*, che nell'unico da lui sottoscritto si definisce semplicemente *notarius* e non fa riferimento ad alcun ordine ricevuto dall'autorità.

La circostanza che solo nel 1259 *Festa de Rivarolia* venga indicato come *scriba domini capitanei et populi Ianue*, sembra rivelare che si potrebbe essere arrivati con gradualità a tale nuova denominazione e quindi all'instaurarsi di un rapporto più stretto, almeno nei termini, di questi notai con il capitano, che rientrerebbe nel generale programma di una maggiore personalizzazione del potere conseguente alla congiura dei nobili, che il Boccanegra si trova a sventare proprio nel 1259.

La presenza maggiormente indicativa è però, e per più di una ragione, quella di un notaio, che torna, dopo quasi un secolo a definirsi cancelliere e che risulta inequivocabilmente appartenere alla cerchia parentale del capitano del popolo. Si tratta di Ogerio Boccanegra, la cui breve carriera si circoscrive nettamente entro i limiti del governo di Guglielmo<sup>54</sup>: lo troviamo per la

---

<sup>53</sup> *I Libri Iurium* cit., I/5, n. 882. L'attività di *Festa de Rivarolia* si colloca tra il 1259 e il 1261 e nel 1259 è presente come testimone ad un atto anche con la qualifica di *scriba domini capitanei et populi Ianue* (*Ibidem*, I/4, n. 742): potrebbe trattarsi di uno dei due scribi di cui parlano gli Annali (cit., III, p. 2), assegnati, unitamente ad un giudice, al capitano, *ad salarium comunis*; Enrico Nepitella, compare in seguito tra i *consilarii et sex per quamlibet compagnam* in un documento del 1263 e partecipa ancora nel 1267 ad un parere espresso da un gruppo di giurisperiti e sapienti del Comune (*I Libri Iurium* cit., I/5, nn. 822, 904), ma in questi due casi il suo nome non è accompagnato da alcuna qualifica e comunque egli non si trova più in nessun documento come notaio; gli altri risultano attivi solo nel 1261.

<sup>54</sup> Il Boccanegra si circonda di familiari, che a titolo diverso compagno nella vita politica e nella documentazione degli anni del suo capitanato: il fratello Marino è ricordato come l'*operarius*, quindi il direttore dei lavori, che succede a frate Oliverio nel cantiere del molo. Dopo una pausa, successiva alla fine del capitanato di Guglielmo, riprende l'attività pubblica per dedicare poi l'ultima parte della sua vita ad altre iniziative di edilizia pubblica: sulla sua opera in questo campo v. L. CAVALLARO, *Il palazzo del Mare* cit., p. 32 e bibliografia citata. È ancora lui l'ammiraglio che guida la flotta genovese inviata nel 1261 in aiuto del Paleologo contro i Veneziani (*Annali* cit., IV, p. 43) e nello stesso anno è elencato tra gli anziani con Rainaldo Boccanegra (*I Libri Iurium* cit., I/4, nn. 766, 788), che già nel 1235 compare tra i testimoni ad un atto (*Ibidem*, I/6, n. 1014), nel 1242 fa parte dei *consilarii* (*Ibidem*, I/7, n. 1190) e degli anziani nel 1261 con Marino e Lanfranco Boccanegra (*Ibidem*, I/4, n. 788). Lanfranco, altro



prima volta presente in qualità di testimone a due atti del 1258, come *notarius comunis Ianue* in uno, come *scriba comunis Ianue* nell'altro, ma egli stesso nella sottoscrizione ad uno dei due documenti di cui è redattore, che ci sono pervenuti, si definisce *sacri Imperii et comunis Ianue notarius et ipsius comunis cancellarius*<sup>55</sup>. L'esplicitazione della carica ricoperta, ben diversamente dai cancellieri che l'avevano preceduto, potrebbe significare l'acquisizione di una nuova coscienza del rilievo di tale ruolo, ma l'importanza dell'atto – la ratifica genovese del trattato di Ninfeo –, rimarcata anche da alcuni caratteri di solennità, quali la doppia introduzione dell'*apprecatio feliciter amen* nel protocollo, subito dopo la formula invocativa, e nell'escatocollo, tra la data e i nomi dei testimoni, potrebbe in questo caso essere stato l'elemento determinante nella scelta del notaio di mettere in risalto la sua posizione, più della consapevolezza di ricoprire una carica di particolare rilievo, soprattutto se si considera che completa la sottoscrizione ricordando di avere tracciato il proprio *signum* – *supradicta omnia scripsi et meo signo signavi* –, elemento abbastanza inusuale, e che nell'altro documento da lui redatto – un accordo del Comune con gli uomini della comunità di Monaco –, non diversamente dai cancellieri che l'avevano preceduto, preferisce fare ricorso alla menzione dell'ordine ricevuto – *iussu ipsorum potestatis et capitanei, ancianorum et consiliariorum scripsi*<sup>56</sup>. Non si può non constatare, pur nella pochezza della documentazione, che si tratta in entrambi i casi di atti di politica estera, ai quali proprio Ogerio, in qualità di cancelliere, sarebbe deputato, constatazione che ne trascina con sé un'altra come logica conseguenza: egli potrebbe essere arrivato a ricoprire questo ruolo solo nel 1261, preceduto da Opicino *de Musso*, che negli anni precedenti, aveva redatto accanto a documenti di politica interna, seppure come vedremo di particolare importanza, proprio atti di rilevanza internazionale<sup>57</sup>, la redazione dei quali potrebbe essere, in questo periodo, riservata proprio ai cancellieri.

---

fratello di Guglielmo, muore, probabilmente correndo in sua difesa, durante la rivolta che pone fine al capitanato (*Annali* cit., IV, p. 46). Un altro Boccanegra, Guglielmo, è podestà di Savona nel 1258 (*I Libri Iurium* cit., I/4, n. 738). Infine tra i giuranti del trattato di Ninfeo, redatto da Ogerio Boccanegra, sono indicati Obertino, Rainaldo e Nicola Boccanegra (*Ibidem*, n. 749).

<sup>55</sup> *Ibidem*.

<sup>56</sup> *Ibidem*, n. 754.

<sup>57</sup> Si tratta in particolare del rinnovo della convenzione con Manfredi di Sicilia del 17 settembre 1259: *Ibidem*, n. 742.

Un'ultima considerazione in merito ai cancellieri: non risultano avere mai avuto un ruolo attivo e propositivo nella volontà politica del governo, contrariamente a quanto avviene in altri comuni – e penso in particolare a Venezia e Pisa<sup>58</sup> – e non sembrano mai coinvolti nelle vicende politiche del tempo, né parteggiano per questo o quel personaggio o ne appoggiano la politica, ma si configurano come muti e apolitici redattori e custodi degli atti del governo. Proprio questa caratteristica potrebbe avere determinato il loro lungo permanere in carica, con insostituibile funzione di memoria e di elemento di continuità nel rapido alternarsi delle figure alla guida del governo, a fronte dell'inarrestabile succedersi degli stessi in altre realtà comunali: sei mesi durano in carica a Pisa, dove peraltro lunghe permanenze nello stesso ufficio coincidono con l'affermazione di personaggi politici di cui questo o quel cancelliere aveva favorito l'ascesa, consolidandone continuamente l'affermazione.

### *La documentazione*

E torniamo ora al Dodicesimo secolo per occuparci dei documenti che gli ufficiali di cancelleria producono in un continuo rapporto con le istituzioni che non definirei conflittuale, ma certo fortemente dialettico, anche se sugli esiti è determinante la particolare condizione del notariato cittadino, probabilmente di nomina locale, senza che il Comune sia ancora legittimato in questo senso, e quindi condizionato, almeno nei confronti dell'esterno, da un'intrinseca debolezza. Un notariato così connotato se da un lato, grazie alla preparazione professionale, ha la capacità e la duttilità di elaborare modelli che il Comune può riconoscere come propri, dall'altra si trova nell'obiettiva impossibilità di sorreggere con la sua autorevolezza e con la sua forza autenticatoria la non ancora raggiunta credibilità dell'istituzione che a fatica sta emergendo. Eppure proprio questa originaria debolezza del Comune sembra la molla che lo spinge a battere tutte le strade e a non trascurare alcuna possibilità allo scopo di caratterizzare la propria documentazione nel senso, direi, della diversità e della riconoscibilità.

---

<sup>58</sup> Per Venezia vedi in particolare A. ROVERE, *Uffici e documentazione* cit., pp. 120-121; per Pisa O. BANTI, *Il notaio e l'amministrazione del comune di Pisa (secc. XII-XIV)*, in *Civiltà comunale* cit., pp. 129-156, anche in ID., *Studi di storia, diplomatica ed epigrafia*, a cura di S.P.P. SCALFATI, Pisa 1995, pp. 427-448.

Gli atti di governo si possono sostanzialmente raggruppare in tre diverse tipologie, ben identificate da Nicolò di San Lorenzo nell'autentica globale ad un gruppo di documenti esemplati in *Vetustior*, dove dichiara: *transcripsi et exemplificavi omnes laudes, conventiones et instrumenta ...*<sup>59</sup>. Si tratta quindi di *laudes* consolari – cioè di sentenze e decreti amministrativi –, di convenzioni del Comune con altri enti statuali o comunità del dominio ed infine di una serie di atti diversi – vendite, cessioni, donazioni, infeudazioni ecc. – nei quali sono riconoscibili i caratteri più propri degli *instrumenta*.

Alcune disomogeneità nella documentazione tramandataci rendono però difficile seguire l'evoluzione di alcune: innanzitutto l'esiguo numero degli atti tramandati fino agli anni Trenta del XII secolo impedisce non solo di valutare le innovazioni prodotte dal nuovo assetto istituzionale, ma anche di cogliere le trasformazioni delle forme documentarie nelle fasi iniziali della vita del Comune, che dimostra, attraverso l'istituzione della cancelleria, di aver preso rapidamente coscienza del ruolo primario che la documentazione svolge nella costruzione di quell'immagine che il Comune vuole dare di sé e di conseguenza dell'importanza della redazione in forme riconoscibili e della conservazione, che solo a partire da questo momento diventa sistematica. Bisogna poi tenere conto che la raccolta del XII secolo era ricca di atti riguardanti la politica interna, quindi anche di *laudes* consolari, conservatici attraverso la trasposizione nel *liber iurium Vetustior*<sup>60</sup>, al contrario delle successive, mirate sostanzialmente alla salvaguardia di tutto ciò che si riferisce ai rapporti del Comune con l'esterno. È inoltre difficile riuscire a capire se e quando alcuni elementi della datazione o le sottoscrizioni sono stati omessi nelle copie oppure non erano presenti, perché non previsti, negli originali; a ciò si aggiunge che in alcuni casi è probabile che si sia attinto a registri di cancelleria, quali *libri consulatus, potestatie, iteragentium* ecc., ai quali potrebbe essere imputabile l'omissione di alcuni elementi dell'escatocollo.

Illustrerò in estrema sintesi le *laudes*, delle quali mi sono già occupata, almeno fino alla scomparsa dei pubblici testimoni, che sempre le sottoscrivo-

---

<sup>59</sup> Vedi la sottoscrizione con la quale a c. 41 v. di *Vetustior* Nicolò di San Lorenzo autentica una serie di atti (*I Libri Iurium* cit., I/1, nn. 198-252).

<sup>60</sup> Una parte del registro del XII secolo (per il quale vedi *Ibidem*, *Introduzione*, pp. 19-42) è stata trascritta nelle prime 48 carte di *Vetustior*, la più antica raccolta pervenutaci.

no, in un apposito saggio, al quale rinvio <sup>61</sup>. Le sentenze e i decreti consolari, dopo una fase iniziale caratterizzata dalla massima disomogeneità all'inizio del XII secolo, rivelano una graduale trasformazione, che subisce una decisa accelerazione a partire dal 1125, anno in cui vengono istituiti i *publici testes*, sulle cui funzioni ci soffermeremo tra poco, fino a raggiungere una struttura definitiva e stabile all'inizio degli anni Trenta. Tale trasformazione investe sia le parti protocollari, sia il *tenor* vero e proprio, fino ad ottenere una tipologia che rende manifesta la volontà di caratterizzare la *laus*, allontanandola dalle forme tipiche sia dell'*instrumentum* sia di qualunque altra tipologia documentaria comunale. Al di là della separazione della data, topica nel protocollo, cronica nell'escatocollo, e della struttura sempre uguale del testo <sup>62</sup>, la caratteristica sicuramente più qualificante è la sostituzione della menzione dei testimoni presenti all'atto, tipica dell'*instrumentum* notarile, con le sottoscrizioni autografe – ✕ *Ego*, segue il nome, *subscripsi* – dei *publici testes*, che il Comune istituisce con il compito di sottoscrivere, se richiesti, contratti, testamenti e decreti. Si tratta di *periti viri, venustate atque legalitate fulgentes*, oltre l'80% dei quali appartenenti al ceto consolare, mentre un buon numero dei rimanenti è comunque a diverso titolo impegnato nella vita pubblica cittadina. Questi esplicano la loro funzione non al momento dell'*actio*, e non poteva che essere così per i documenti comunali, ma della *scriptio*, anche nei contratti tra privati e nei testamenti, andando così ad aggiungere un'ulteriore garanzia e validità a quella che il notaio poteva assicurare. In realtà non risulta che abbiano mai sottoscritto alcun documento privato, mentre il loro intervento è costante nelle *laudes* <sup>63</sup>. Questo stato di

---

<sup>61</sup> A. ROVERE, *I «publici testes»* cit., in particolare alle pp. 302-317, per quanto riguarda la descrizione dell'evoluzione e delle caratteristiche delle *laudes*. Sulle *laudes* consolari e sui pubblici testimoni vedi anche A. BARTOLI LANGELLI, *Il notariato* cit., pp. 93-95.

<sup>62</sup> Il dispositivo si apre con l'indicazione del nome dei consoli, accompagnati da verbi come *laudaverunt, absolverunt et laudaverunt, statuerunt et laudaverunt, condempnaverunt*, che introducono il decreto o la sentenza. Segue una sorta di *narratio*-motivazione introdotta da espressioni del tipo *Hoc ideo fecerunt quia ...*, *Quod vero ideo factum est quia ...* ecc. A questa ben presto viene aggiunta una conclusiva introdotta da *Quare, Hoc itaque, Consules igitur* o altre espressioni analoghe, che concludono il *tenor*, ribadendo la sentenza.

<sup>63</sup> In realtà i *publici testes* sembrano sottoscrivere tutti i documenti in cui sia coinvolto a qualsiasi titolo il Comune: si veda ad esempio la vendita di cinque parti di un mulino e di una chiusa sul fiume Lemore fatta da alcuni privati al Comune il 4 gennaio 1127 (*I Libri Iurium* cit., I/6, n. 968).

cose perdurerà, sostanzialmente invariato, per circa un secolo, almeno per le sentenze dei consoli di giustizia, anche quando questi non saranno più eletti tra elementi cittadini, ma, dal 1217, con lo stabilizzarsi dell'istituto podestare, l'amministrazione della giustizia verrà affidata a giudici forestieri, che la esercitano in nome del podestà<sup>64</sup>.

A partire dalla fine del terzo decennio del XIII secolo però il brusco ridursi della documentazione a nostra disposizione, per le ragioni sopra esposte, rende più difficile seguire passo passo le trasformazioni che si producono nella tipologia che rappresenta – e cito da Bartoli Langeli – « il perno del sistema documentario » consolare genovese<sup>65</sup> e impossibile cercare agganci con le parallele vicende politiche e istituzionali. Se il testo si viene a poco a poco arricchendo dell'inserimento dei pareri dei giurisperiti, che nulla o poco muta della struttura tipica, più significative modificazioni si producono nella parte escatocollare, dove, a partire dal 1222, in modo più sporadico inizialmente, continuo in seguito, alle sottoscrizioni dei testimoni pubblici tornano ad affiancarsi gli elenchi dei *testes presentes et convocati*, che negli anni Quaranta del secolo – in questo caso risulta impossibile fissare un momento preciso – soppiantano completamente i primi, riportando, almeno sotto questo aspetto, la *laus* nel filone del documento privato, mentre continua ancora a permanere la collocazione della data topica all'inizio del testo e di quella cronica alla fine. Non passa

---

<sup>64</sup> L'unico decreto di tipo amministrativo conservatoci è quello relativo alla possibilità da parte dei visconti e di tutti gli aventi diritto a continuare a percepire l'*introitum vicecomitatus de blavis et aliis victualibus* emanato dal capitano del popolo Guglielmo Boccanegra il 10 marzo 1259 (*Ibidem*, n. 1137), che presenta una struttura del tutto anomala: subito dopo il decreto del Boccanegra e l'inserito parere di due giurisperiti si legge l'indicazione del giorno del mese – *die X marcii* – e la data topica, dopo la quale viene ribadito il decreto. Seguono i nomi di quattro testimoni e il resto della data – *M<sup>o</sup>CC<sup>o</sup>LVIII, indictione prima*; quindi la *narratio*-motivazione introdotta da *Hoc ideo factum est* e infine la *iussio* – *inde laudem fieri iussit* – e il ricordo della data e dei testimoni – *anno, mense, die, loco et presentibus testibus suprascriptis*. Tante anomalie, troppe, per poterle tutte imputare ad una redazione ancora provvisoria nel cartulare di Opicino *de Musso*, dal quale solo una trentina di anni dopo lo estraie Giovanni *Enrici de Porta*. Troppo poco, purtroppo, per poter avanzare l'ipotesi, sicuramente suggestiva e forse neppure troppo azzardata, che tale struttura rientri nel quadro generale dell'epoca del primo capitanato, che sicuramente, come abbiamo già detto e come avremo modo di vedere in seguito, mira a connotare in senso personalistico la documentazione.

<sup>65</sup> A. BARTOLI LANGELI, *Il notariato* cit., p. 93.

neppure un decennio (l'esempio più antico è del 1251<sup>66</sup>) prima che ulteriori e sostanziali modifiche investano anche il testo delle sentenze attraverso l'inserimento della denuncia ed il ricordo delle successive fasi – *posiciones, confessiones, allegationes, instrumenta et rationes producta* – che portano a compimento il percorso inverso rispetto a quello che nel secolo precedente aveva avuto come esito una tipizzazione, riconducendo la sentenza consolare nell'ambito del coevo panorama italiano.

Pur nell'estrema difficoltà di individuare tipicità e seguire un'evoluzione dei trattati e delle convenzioni, tipologia che più delle altre è condizionata, anche dal punto di vista documentario, dall'incontro di due volontà, è tuttavia possibile evidenziare alcune caratteristiche che per il loro ripetersi sembrano il risultato di un'elaborazione operata all'interno della cancelleria genovese, pur senza addentrarsi in un esame dettagliato, che sarà possibile solo dopo la realizzazione di un'edizione sistematica dei trattati conclusi tra i diversi comuni, sulle orme del progetto veneziano in fase di attuazione<sup>67</sup>.

I più antichi trattati, del giugno 1132, stipulato con Narbona, e del 1132-1133, con i signori di Passano, non appaiono ancora definiti con quelle caratteristiche che ben presto diventeranno costanti, ma sembrano

---

<sup>66</sup> *I Libri Iurium* cit., I/6, n. 1007, del 20 giugno 1251. Si tratta anche in questo caso di un processo lento, come abbiamo detto impossibile da seguire per la scarsità della documentazione: mentre negli anni precedenti infatti i documenti pervenuti mantengono ancora la vecchia struttura (*Le carte del monastero di San Siro di Genova, 1225-1253*, II, a cura di S. MACCHIAVELLO e M. TRAINO, Genova 1997, Fonti per la Storia della Liguria, VI, nn. 473, del 23 marzo 1244, e 507, del 20 gennaio 1246; *I Libri Iurium* cit., I/6, n. 1017, del 16 giugno 1248), già in un atto del 22 aprile 1236 viene inserita la *lamentacio* (*Ibidem*, n. 1012), mentre ancora pochi mesi prima, il 31 gennaio 1251, una sentenza del console di giustizia, pur nella incompletezza di un originale danneggiato, rivela la consueta struttura: A. FERRETTO, *Documenti intorno alle relazioni fra Alba e Genova (1141-1270)*, Pinerolo 1906 (Biblioteca della Società Storica Subalpina, XXIII), n. 179.

<sup>67</sup> Già nel 1902 il Giorgi lamentava che « la diplomatica dei trattati medievali è ancora da fare » e denunciava la necessità di pubblicarli « con metodi della critica moderna » (I. GIORGI, *Il trattato di pace e d'alleanza del 1165-66 fra Roma e Genova*, in « Archivio della Società Romana di Storia Patria », XXV, 1902, pp. 419-420). Sui trattati e sulle convenzioni stipulati dal comune di Genova v. O. BANTI, *I trattati tra Genova e Pisa dopo la Meloria fino alla metà del secolo XIV*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII centenario della battaglia della Meloria*, Genova 24-27 ottobre 1984, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIV/2 (1984); G. COSTAMAGNA, *La convalidazione delle convenzioni* cit.; ID., *A proposito di alcune convenzioni medievali* cit.; D. PUNCUH, *Trattati Genova-Venezia, secc. XII-XIII*, in *Genova, Venezia e il Levante* cit., pp. 129-158; L. ZAGNI, *Carta partita* cit.

rappresentare una fase di transizione: data cronica all'inizio, mancanza di quella topica, ricavabile solo da altri dati interni all'atto, nel primo, assenza di entrambe nel secondo, e dei testimoni in ambedue, ma in particolare una struttura del testo articolata in un tutto unitario<sup>68</sup>. L'apparente assenza di forme di convalidazione di questi, come di altri trattati, è attribuibile alla caratteristica di copia semplice con cui ci sono pervenuti, dalla quale non sono ricavabili elementi quali carta partita e sigillo, mentre sembra da escludersi l'esistenza negli antigrifi di una sottoscrizione notarile.

Ma già a distanza di pochi anni un atto del novembre 1135, che, dopo il giuramento di fedeltà alla Compagna da parte del marchese di Ponzone, registra la convenzione con il Comune, presenta la struttura testuale tipica: gli impegni sinallagmatici sono nettamente divisi in due parti chiaramente individuabili in un atto, la cui unicità è segnata dalla presenza di un solo escatocollo, nel quale si colloca la data cronica, ma in cui spicca la mancanza di quella topica e delle presenze testimoniali<sup>69</sup>, assenze che rappresentano l'elemento più caratteristico della costruzione genovese, unitamente alla convalidazione affidata esclusivamente al sigillo e alla carta partita<sup>70</sup>.

Il modello dei patti bilaterali si è così definito e si manterrà a lungo stabile, anche se pienamente verificabile solo quando Genova si trova a stipulare con città e comunità che sono in condizioni di inferiorità nei suoi confronti, e quindi a livello documentario più evidente appare l'apporto di questa, mentre quando interagisce su un livello di parità, se non di inferiorità, deve necessariamente venire ad un compromesso<sup>71</sup>: ecco allora che è

---

<sup>68</sup> *I Libri Iurium* cit., I/1, nn. 41, 46. La data topica si ricava esclusivamente dall'espressione: *advenerunt Ianuam legati*.

<sup>69</sup> La data cronica spesso è ripetuta al termine di ognuna delle due parti: v. ad esempio *Ibidem*, I/1, nn. 35, 186.

<sup>70</sup> *Ibidem*, I/3, n. 497. Non pare significativo che gli impegni delle due parti siano autenticati singolarmente da Lantelmo nel registro del 1229, nel quale li trascrive *de quodam bergameno mihi dato a domino Oberto Aurie et sociis*, dove non doveva esserci alcuna sottoscrizione notarile a scandire le due parti e forse nessun altro sistema di convalidazione che Lantelmo, come in altri casi, non avrebbe mancato di rilevare.

<sup>71</sup> Come nel trattato con Lucca del 10 settembre 1159, diviso in due distinti atti, dove è specificato *indictione sexta, que secundum Lucenses octava currebat* (A.S.G., Archivio Segreto, n. 2720/39; *Codice Diplomatico* cit., I, n. 296). Allo stesso modo risultato dei reciproci condizionamenti è la datazione del trattato tra Roma e Genova del 1165, redatto a Genova, nel quale in coincidenza con l'indicazione dell'indizione si legge: *indictione XIII que secundum*

generalmente accettata dalla controparte la bipartizione del testo – adottata peraltro in modo più o meno autonomo anche da altri comuni per la formalizzazione di patti in cui gli impegni particolarmente complessi difficilmente si inseriscono in un testo unitario –, così come viene accettato il ricorso a forme autenticatorie che prescindono dalla sottoscrizione notarile, ma non si rinuncia alla presenza di testimoni, i cui nomi sono esplicitati<sup>72</sup>.

A ben guardare però analoghe caratteristiche nella parte escatocollare presentano i documenti che possiamo far rientrare nella categoria degli *instrumenta*: anche in questi infatti si segnala la pressoché costante assenza di data topica, dell'elenco di testimoni e, quasi sempre, della sottoscrizione notarile, che forse, considerato il quadro generale, non sembra da

---

*Rome XIII est.* All'esperienza romana è probabilmente da imputarsi l'*apprecatio feliciter amen* al termine del testo, mentre per la prima ed unica volta viene dato conto del numero degli esemplari prodotti e della loro destinazione: *Sunt autem pacis et confederationis huius tria alia instrumenta, unum huic simile Romam transmissum et duo in quibus hec et alia omnia que in medio convenerunt plena continentur, alterum quorum Roma habuit et alterum in scriniis nostris remansit* (A.S.G., Archivio Segreto, n. 2720/45; *Codice Diplomatico* cit., II, nn. 8, 9). Particolare attenzione alla formulazione della datazione secondo gli usi cronologici delle due parti si riscontra anche nel giuramento pisano della convenzione tra Pisa, Genova e i loro alleati del 19 aprile 1138: *Millesimo centesimo trigesimo octavo, mense aprili, indictione quinta decima: hec inditio tunc sic erat secundum morem Ianuensium, secundum morem Pisanorum actum est hoc anno dominice incarnationis millesimo centesimo tricesimo nono, tertia decima kalendas madii, indictione prima (I brevi dei consoli del comune di Pisa degli anni 1162 e 1164. Studio introduttivo, testi e note con un'Appendice di documenti, a cura di O. BANTI, Roma 1997, Fonti per la storia dell'Italia medievale, Antiquitates, 7, n. 6).*

Per quanto riguarda i caratteri estrinseci, potrebbero essere riconducibili all'esperienza pisana gli elementi che si rifanno a modelli cancellereschi imperiali del trattato del 1149: lettere allungate nella formula invocativa, la disposizione e i caratteri della scrittura, i segni di abbreviazione a cappio, estranei alla documentazione genovese (A.S.G., Archivio Segreto, n. 2720/27; *Codice Diplomatico* cit., I, n. 195).

<sup>72</sup> Vedi in particolare i due trattati conclusi entrambi il 3 settembre 1143 dai comuni di Genova e Pisa, in un caso con il conte Alfonso di Tolosa, i consoli, l'abate e gli abitanti di St. Gilles, nell'altro con Guglielmo VI, conte di Montpellier (*I Libri Iurium* cit., I/1, nn. 66 e 68), che hanno caratteristiche molto diverse: entrambi presentano la data all'inizio, ma nel primo gli impegni sono divisi in due parti, in ognuna delle quali compaiono i testimoni, seguiti da un lungo elenco di giuranti, mentre il secondo registra solo gli impegni del conte e l'elenco dei testimoni. Vedi anche i trattati del 1146 con Alfonso VII di Castiglia, articolato in due atti ben distinti, con due date, in entrambi i casi nel protocollo, e un lungo elenco di giuranti di parte regia (*Ibidem*, I/6, n. 932) e con Raimondo Berengario IV, anch'esso articolato come il precedente, ma senza data (*Ibidem*, n. 934).



imputare ad omissione nelle operazioni di copia che i documenti hanno subito. Anche per questa tipologia si possono intravedere tracce, sia pur labili, di un'evoluzione da collocarsi negli anni Trenta-Quaranta del secolo: gli unici due documenti precedenti questo periodo, entrambi del 1127 presentano infatti ancora, nelle parti escatocollari, le caratteristiche del coevo documento privato – data topica, elenco dei testimoni, sottoscrizione notarile, alla quale si aggiungono quelle dei testimoni pubblici nel primo<sup>73</sup>. In quelli immediatamente successivi, una quietanza rilasciata al Comune e una vendita effettuata allo stesso, del gennaio 1139<sup>74</sup>, sono stati omessi i testimoni e nel primo anche la data topica, ma sono ancora regolarmente sottoscritti dal notaio<sup>75</sup>. Nel 1141 si segnala il primo caso in cui il percorso è interamente compiuto, e cioè scomparsa anche la sottoscrizione notarile<sup>76</sup>.

L'autenticazione del documento comunale, sia di quello riguardante i patti bilaterali con altre istanze di potere a diversi livelli, sia di quello più

---

<sup>73</sup> Si tratta di una vendita di beni presso Voltaggio effettuata da Oberto, Giovanni e Pietro, figli del fu Rustico, al comune di Genova e la ratifica della stessa da parte di un altro figlio di Rustico, Martino (*Ibidem*, nn. 968, 969). Stranamente, sebbene i due documenti siano stati fatti a pochi giorni l'uno dall'altro presentano caratteristiche diverse: più vicino alla *charta* il primo, nel quale sono ancora presenti i *signa manuum*, nella tipica forma dell'*instrumentum* il secondo. Il primo è così sottoscritto: (S.T.) *Ego Bonusinfans notarius scripsi. Ego Guillelmus de Volta subscripsi. (S.) Ego Marinus subscripsi*. Il secondo: (S.T.) *Ego Bonusinfans notarius interfui et rogatus a predicto Martino scripsi*.

<sup>74</sup> Non è stata presa in considerazione in quest'analisi una serie di giuramenti alla compagnia di alcuni signori della Riviera di Levante, non datati, ma risalenti, sulla base dei consoli presenti, al 1138-1139, che non presentano testimoni né sottoscrizione notarile, e per i quali, proprio per l'assenza della data si può ipotizzare la derivazione da un *liber consulatus*, nel quale potrebbero essere stati redatti con l'omissione di alcuni elementi.

<sup>75</sup> *Ibidem*, I/1, nn. 20, 22, del 1139. In entrambi i casi la sottoscrizione notarile si presenta anomala per il riferimento alla scritturazione ad opera di un altro notaio: (S.T.) *Ego Gandulfus notarius per preceptum prenominatorum consulum interfui et scribere rogavi/precepi*. Un chiaro ricordo della presenza dei testimoni all'*actio*, senza però alcun riferimento, come invece avviene nel documento privato e in quello comunale di epoche successive, all'elenco dei loro nomi nell'escatocollo – *quorum nomina subter leguntur* o espressioni analoghe – si trova nel testo del primo: *acepissimus in presentia testium a vobis consulibus*. Analogo il caso della concessione in feudo del castello di Levaggi da parte del Comune (*Ibidem*, n. 84, del 1145): nella parte protocollare, subito dopo la data topica, si annuncia *in presentia plurium bonorum hominum*, a cui però non corrisponde nell'escatocollo l'elenco dei nomi. Si potrebbe trattare di arcaismi introdotti per abitudine dai redattori.

<sup>76</sup> *Ibidem*, n. 50: cessione di diritti al Comune.

strettamente collegato agli aspetti amministrativi e politici limitati al *dominium* è quindi affidata a due elementi di matrice e significato totalmente diversi e per certi aspetti fortemente contrastanti: il sigillo, prettamente cancelleresco, e la carta partita, neutra e caratterizzata da un procedimento esclusivamente meccanico<sup>77</sup> – tanto più inspiegabile in presenza di una cancelleria ormai ben organizzata –, che possono convivere nello stesso documento o essere usati in alternativa, senza apparenti differenziazioni di tipologia o solennità documentarie o ancora di destinatari. L'unica caratteristica comune è quella di rendere possibile attribuire autenticità al documento senza ricorrere alla mediazione del notaio, ma se l'uno – e soprattutto la bolla plumbea – prefigura un Comune ormai in grado di attribuire al documento carattere di atto pubblico, attraverso la manifestazione più palese della propria sovranità, l'altro invece, affidando la massima credibilità del documento alla ricomposizione delle diverse parti, annulla la visibilità del Comune nella convalidazione della documentazione prodotta. Non basta a spiegare questa scelta la constatazione del Costamagna, pur rispondente a dati oggettivi, che i due sistemi erano conosciuti nei paesi occidentali ed orientali del bacino del Mediterraneo, con i quali Genova era in frequente contatto, e dove, al contrario, non era noto l'istituto notarile<sup>78</sup>, visto che allo stesso modo venivano convalidati anche atti pattizi con i diversi comuni italiani, che al notariato facevano abituale e costante ricorso.

L'assenza dell'elenco dei testimoni, costante nei documenti nei quali il Comune è l'autore, subisce però alcune eccezioni, pur in numero del tutto irrilevante in rapporto alla totalità degli atti, in quelli in cui è destinatario, sempre redatti in cancelleria, in particolare donazioni, cessioni o vendite, e di una certa rilevanza. La presenza negli stessi anche della data

---

<sup>77</sup> L'aspetto meccanico della carta partita è sottolineato anche dalla *corroboratio* del documento del 26 agosto 1176, sottoscritto da Guglielmo Caligepalio, con il quale Guglielmo, marchese di Monferrato, promette il suo aiuto alla Chiesa e al Comune genovese per il recupero dei possedimenti e dei diritti nelle terre d'oltremare, nella cui formula corroborativa si legge: *Huius conventionis instrumenta tria facta sunt per ABC divisa, quorum primum et ultimum habent Ianuenses et ipse marchio medium* (A.S.G., Archivio Segreto, n. 2720/93). La formula corroborativa, peraltro piuttosto rara, non fa mai cenno alla carta partita, che talvolta viene invece ricordata nella *roboratio*: *De his autem duo instrumenta per alphabetum divisa fieri rogaverunt* (*I Libri Iurium* cit., I/3, nn. 509, 512, del 1217 e del 1224: si tratta in entrambi i casi della concessione in feudo da parte del Comune di castelli e beni ai marchesi del Bosco).

<sup>78</sup> G. COSTAMAGNA, *La convalidazione delle convenzioni* cit., p. 230.

topica<sup>79</sup> e la constatazione che spesso ci si trova di fronte ad un elevato numero di presenze testimoniali, sette, ma anche fino a venti, e che si tratta per la maggior parte di personaggi del ceto consolare e di famiglie di spicco nella vita cittadina, in alcuni casi appartenenti alla categoria dei *publici testes*, induce ad ipotizzare che si tratti di documenti redatti in cancelleria, che però, probabilmente per volontà degli autori, diffidenti nei confronti di un modello così atipico, sono stati ricondotti nel filone dell'*instrumentum*; le caratteristiche ed il numero dei testimoni, così come la convalidazione, non affidata al notaio, si potrebbero invece imputare alla volontà del Comune di differenziare comunque, almeno nel senso della solennità, un documento di cui è parte.

La tipologia che più delle altre resiste all'inserimento dei testimoni è quella dei documenti contenenti patti giurati o comunque strutturati in forma di giuramento, forse perché nello stesso giuramento è insita una funzione testimoniale, esplicitata solo occasionalmente, come nel caso di quello del 1167, tramandato dal *liber iurium* di Lodi, prestato dalle città di Cremona, Milano, Brescia e Bergamo, dove si legge: *Affuerunt testes de suprascriptis civitatibus qui etiam ut supra iuraverunt*<sup>80</sup>, e tale funzione sembra denunciare anche l'affermazione che precede la data del trattato di alleanza offensiva contro il conte di Ventimiglia tra i Genovesi e i figli del marchese Bonifacio: *Et hoc quod superius dictum est est firmatum per sacramentum a marchionibus e a Ianuensibus*<sup>81</sup>, come del resto riferimenti alla *firmitas* che l'azione conseguirebbe in seguito al *sacramentum* sono frequenti nei documenti<sup>82</sup>.

---

<sup>79</sup> La data topica spesso non fa riferimento alla città, ma all'ambito in cui l'azione si svolge: *in consilio, in capitulo, in consilio et capitulo, in capitulo Sancti Laurentii* (*I Libri Iurium* cit., I/1, nn. 155, 189, 190).

<sup>80</sup> A. GROSSI, *Edizione del codice diplomatico lodigiano. I. Il "Liber Iurium"*, Tesi di dottorato di ricerca in Diplomatica dell'Università di Genova, XI ciclo, n. 40.

<sup>81</sup> *I Libri Iurium* cit., I/1, n. 44, del 1140. Il documento è convalidato con la carta partita.

<sup>82</sup> Significativo, a questo proposito, anche il trattato tra Genova e Raimondo Berengario di Provenza del 1165 (*Ibidem*, I/2, n. 366), nel quale, al termine degli impegni del conte, si legge: *Hoc autem ut ratum et firmum teneatur, ego comes feci iurare in anima mea et isti similiter iurarunt...*, e dopo quelli genovesi: *Hoc autem ut ratum et firmum teneatur iuratores sunt...* riferibile sicuramente all'azione giuridica, ma probabilmente anche alla validità dell'atto.

Risale al 1164 la prima convenzione – con il re di Sardegna Barisone – in cui ritornano la data topica, l'elenco dei testimoni (31, molti dei quali appartenenti al ceto consolare, che sono o saranno pubblici *testes* e un giudice) e la sottoscrizione del notaio Giovanni, meglio conosciuto come Giovanni scriba, alla quale si aggiunge quella di Ugo, vescovo di Santa Giusta<sup>83</sup>. Potrebbe essere un caso, collegato ad una situazione particolare o alla volontà della controparte<sup>84</sup>, se a distanza di due anni non riscontrassimo le stesse caratteristiche nel giuramento di fedeltà dei conti di Lavagna e nel documento con il quale il comune di Genova concede benefici agli stessi<sup>85</sup> e se da questo momento non diventassero sempre più frequenti trattati e altri atti, che nella parte escatocollare sono del tutto simili ai coevi instrumenti, se non per la formula utilizzata nella sottoscrizione. Qui infatti è presente il riferimento alla *iussio* o al *preceptum*, attraverso i quali si formalizza la connessione con le istituzioni comunali, la *rogatio* viene invece richiamata da alcuni notai, in opposizione a questa, solo per indicare il diverso ruolo che

---

<sup>83</sup> *Ibidem*, n. 382: si tratta della convenzione tra Genova e Barisone, re di Sardegna, del 16 settembre 1164. Il documento presenta alcuni elementi cancellereschi e solenni: una formula invocativa particolarmente elaborata (*✠ In nomine Domini per quem reges regnant et potentes iusta decernunt*), arenga e *narratio*. Gli impegni sono divisi in due parti: nella prima le date topica e cronica sono complete, nella seconda, dopo l'indicazione della città – *Actum Ianue* – si fa riferimento alla prima parte – *die, loco et testibus supradictis* –, sottolineando così l'unicità dell'atto. La convalidazione, al termine della seconda parte, è affidata, oltre che alle sottoscrizioni – con il formulario tipico dell'*instrumentum* quella di Giovanni –, all'apposizione dei sigilli di piombo delle due parti. Gli impegni dello stesso re a saldare i debiti contratti con i Genovesi, e ancora gli impegni a sostenere la nomina dell'arcivescovo di Genova a primate e legato apostolico in Sardegna, entrambi in pari data, presentano le stesse sottoscrizioni (*Ibidem*, nn. 383, 384).

<sup>84</sup> Tale sembra il caso della convenzione con Lucca, del 10 settembre 1159, già citata alla nota 71, sottoscritta per la parte riguardante gli impegni genovesi da Guglielmo Caligepalio, alla sua prima apparizione, e per quelli di parte lucchese da *Urbicianus, notarius domini imperatoris*. I caratteri allungati del primo rigo, del tutto estranei all'esperienza genovese, sono probabilmente da far risalire al notaio lucchese, al quale il Caligepalio si è uniformato, come è probabile che le stesse sottoscrizioni notarili siano state volute dalla città toscana.

<sup>85</sup> *Ibidem*, I/1, nn. 206, 215. Il numero dei testimoni presenti ai due atti, del 23 novembre 1166, è decisamente ridotto rispetto alla convenzione con il re Barisone, sette nel primo caso, *nec non universi viri prudentes senatorii ordinis*, solo due nel secondo, ai quali si aggiungono *et predicti consiliatores omnes*. Entrambi sono sottoscritti da Guglielmo Caligepalio, il futuro cancelliere, con la formula *rogatus scripsi*, senza alcun riferimento quindi alla sua posizione nell'ambito dell'apparato burocratico comunale.

svolgono nei confronti della controparte, mentre si segnala la costante omissione del verbo *interfui*. Se l'inserimento dei testimoni e della data topica è più frequente, la sottoscrizione continua ad accompagnare questi due elementi in modo estremamente saltuario, il più delle volte affiancata dal sigillo e/o dalla carta partita<sup>86</sup>, gli ultimi esempi della quale sono attestati ancora nel 1224<sup>87</sup>. Inoltre, ad eccezione di Giovanni, che convalida solo la convenzione del 1164 e gli atti ad essa collegati, pur affiancato dalla sottoscrizione vescovile<sup>88</sup>, gli unici notai a sottoscrivere fino all'inizio degli anni Venti sono, in successione, giudici come Guglielmo Caligepalio<sup>89</sup>, fino al 1192, oppure notai di nomina imperiale come Otobonus, *imperialis aule notarius*<sup>90</sup>, Bertolotto Alberti, *sacri Imperii notarius*, fino al 1202,

---

<sup>86</sup> Ancora il 7 dicembre 1192 Ogerio Pane (*Ibidem*, I/3, n. 473: una convenzione con il marchese di Clavesana) è citato tra i testimoni, con la specificazione che si tratta del redattore del documento (*Ogerius Panis qui hanc conventionem scripsit*), ma non sottoscrive l'atto, la cui convalidazione è affidata ai sigilli di cera delle due parti ed alla carta partita. Inoltre, ad ulteriore garanzia: *Et hec omnia supradicta ut maiorem optineant firmitatem faciemus scribi in brevi consulum comunis et compagne et ita firmiter stabiliri ut numquam possit in contrarium emendari*.

<sup>87</sup> *Ibidem*, I/2, n. 368; I/3, n. 512.

<sup>88</sup> Si tratta del notaio noto come Giovanni scriba. Siamo a conoscenza che alcuni documenti erano redatti da lui solo perché viene ricordato nella formula corroborativa: *Et ad huius rei inviolabile firmamentum hanc cartulam per manus Iohannis, notarii publici, scribi et comuni sigillo sigillari nos suprascripti consules precepimus* (*Codice Diplomatico* cit., I, n. 282: giuramento di fedeltà del Comune al re Guglielmo di Sicilia, del 1157). Analogamente ci informano sulla sua posizione annotazioni aggiunte di seguito alla data nel trattato di pace con Roma, del 1165: *per manus Iohannis Ianuensis scribe atque notarii* (*Ibidem*, II, nn. 8, 9) e nella ratifica romana dello stesso, del 1166: *tradita per manum prudentis et egregii Ianuensium scribe Iohannis notarii* (*Ibidem*, n. 12).

<sup>89</sup> Desta stupore l'utilizzazione della formula precettizia da parte di Guglielmo Caligepalio nel documento del 13 febbraio 1167 (*I Libri Iurium* cit., I/3, n. 548) di cui è autore Rainaldo, arcivescovo di Colonia e arcicancelliere d'Italia: *precepto domini Rainaldi, Colonicensis archiepiscopi et totius Italie archicancellarii*. È possibile che il notaio, che, lo ricordiamo, era anche giudice, abbia voluto così rimarcare la stretta connessione della propria figura giuridica con l'apparato burocratico al quale si ricollegava la sua nomina.

<sup>90</sup> A.S.G., Archivio segreto, n. 346, Cervo, del 1196. Si tratta di una sentenza emessa dal vescovo di Albenga e da un console del comune di Genova, ad Albenga, convalidata con la carta partita e sottoscritta da Otobonus, *imperialis aule notarius et Ianuensis curie scriba*, che tuttavia dichiara di scrivere *precepto suprascriptorum domini episcopi et consulis*. Nel 1192 si segnala una serie di documenti, tutti redatti fuori Genova (*I Libri Iurium* cit., I/2, nn. 392-394, 403), da Ottobono, *imperialis aule notarius*. Alcuni sono sottoscritti con la formula *rogatus scripsi*, ma in un caso (*Ibidem*, n. 392, del 20 febbraio 1192, in cui il console genovese Gu-

Marchisio *quondam Oberti de Domo, notarius sacri Imperii et iudex ordinarius*, fino al 1224<sup>91</sup>.

Su tutti questi mutamenti determinante deve essere stato il diploma di Federico I del 1162, che già fondamentale per i contenuti, rivela un elemento di novità: l'imperatore si rivolge infatti per la prima volta *consulibus et comuni Ianue*, ai quali viene riconosciuta la giurisdizione sul *districtus* da Monaco a Portovenere, là dove Corrado III, nel concedere alla città il diritto di battere moneta, aveva fatto genericamente riferimento ai Genovesi<sup>92</sup>.

Il Comune ha così ottenuto un riconoscimento ed una sorta di legittimazione che devono avere allentato la tensione, evidente anche a livello documentario, mirata alla creazione di spazi di autonomia e di autorappresentazione del proprio potere: non è più così importante, in questo momento e in una situazione che il diploma federiciano modifica radicalmente rispetto al passato, rimarcare, attraverso l'elaborazione di forme documentarie particolari, la propria autonomia anche in quest'ambito e farsi unico garante della credibilità e della validità dei documenti di cui è parte attraverso il ricorso a forme di convalidazione alternative rispetto a quella notarile ed attestanti, almeno la bolla plumbea, la propria *auctoritas*.

Rimane però ancora da sciogliere un ultimo nodo, quello di un ceto notarile, che, in conseguenza della nomina locale, non può ancora attribuire piena credibilità al documento comunale nei confronti dell'esterno, nomina che, come sappiamo, non era compresa tra i *regalia* concessi alla città da Federico I, dal momento che in occasione del passaggio nella città di Enrico

---

glielmo Burono, arbitro eletto da Pietro, giudice di Arborea, e da Ugo *de Bas*, definisce i loro rapporti vicendevoli e con il comune di Genova) il notaio sembra ricollegarsi ad un rapporto funzionale con il comune di Genova – *precepto suprascripti consulis et rogatu partium scripsi* –, anche se nella formula corroborativa dello stesso documento si legge genericamente: *tunc Willelmus Buronus, Ianuensium consul, hec ad memoriam in posterum conservandam omnemque ambiguitatem de medio expellendam, per manum publicam fieri iussit et sigilli sui auctoritate muniri*.

<sup>91</sup> Gli unici che non risultano di nomina imperiale sono Bonvassallo Caligepalio e Nicolò Pane, attivi come sottoscrittori in un numero estremamente ridotto di documenti, nei quali tale qualifica potrebbe non emergere, dal momento che anche gli altri notai nominati solo in un numero limitatissimo di casi si qualificano come notai di nomina imperiale.

<sup>92</sup> *Ibidem*, I/2, nn. 283, 285.

VI, nel 1191, alcuni notai ottengono da lui la nomina imperiale<sup>93</sup>. E proprio solo a notai come Bertolotto *Alberti* e Marchisio, che in questa o in altra occasione avevano raggiunto tale obiettivo, il Comune può affidare oltre alla redazione, anche l'autenticazione della documentazione prodotta, pur nel permanere, in alcuni casi, del sigillo e della carta partita, ma ormai non come elementi portanti e fondamentali, ma sussidiari<sup>94</sup>.

Solo con il diploma di Federico II, del 1220, i notai nominati dal Comune per delega imperiale saranno in grado di produrre documentazione valida *erga omnes*<sup>95</sup>. Questa nuova condizione del ceto notarile, che produce come effetto anche un suo rafforzamento nei confronti del Comune, porta a compimento il processo iniziato nel 1162. Proprio a partire da questo momento infatti incominciano a manifestarsi quelle trasformazioni delle *laudes* consolari che abbiamo seguito e la sottoscrizione notarile diventerà, se si esclude il sigillo per i documenti più importanti, l'unico elemento di convalidazione di tutte le tipologie documentarie comunali.

Sicuramente su tale evoluzione deve avere agito in qualche misura, difficilmente quantificabile, anche il passaggio al regime podestarile, soprattutto quando questo si stabilizza: i diversi podestà e le *familie* che si spostano al loro seguito, provenendo da ambienti diversi, potrebbero infatti avere veicolato ed introdotto esperienze derivanti da forme culturali cittadine anche documentariamente piuttosto simili, rimaste fino ad un certo momento, per scelta, sconosciute alla vicenda genovese<sup>96</sup>.

---

<sup>93</sup> Sulla nomina di notai in occasione della presenza in città di Enrico VI, vedi A. ROVERE, *I pubblici testes* cit., pp. 327-328. Ne aveva già parlato Giorgio Costamagna (*Il notaio a Genova* cit., p. 20) che pure aveva ritenuto che già a Federico I risalisse la concessione alla città di nominare notai. Forse in quest'occasione anche Guglielmo Caligepalio ottiene la nomina imperiale, visto che solo il 2 agosto 1192 nella sottoscrizione della ratifica genovese del trattato con l'imperatore Isacco Angelo (*Codice Diplomatico* cit., III, n. 24) si definisce *notarius sacri Imperii*.

<sup>94</sup> Solo occasionalmente il sigillo accompagna la sottoscrizione notarile: v. ad esempio *I Libri Iurium* cit., I/3, nn. 618, 620, del 1198 (accordi tra Tortona e Genova), convalidati anche con l'apposizione di un sigillo, presumibilmente quello tortonese; talvolta addirittura i tre sistemi di convalidazione coesistono: *Ibidem*, nn. 465-466, del 1202 (Noli in un caso, Savona nell'altro si impegnano ad osservare la convenzione imposta da Genova).

<sup>95</sup> *Donamus et concedimus liberam potestatem consulibus vel potestati Ianue faciendi notarios* si legge nel diploma imperiale (*Ibidem*, I/2, n. 287).

<sup>96</sup> Su questo tema vedi un recente saggio di Renato Bordone in cui ha convincentemente dimostrato l'esistenza di un mondo di forme culturali cittadine sostanzialmente omogenee e

Proprio queste esperienze potrebbero avere contribuito pesantemente all'abbandono dei formalismi nell'autentica delle copie del XII secolo, il cui valore probatorio sembra sostanzialmente poggiare su una *laus* consolare, integralmente riportata in calce al documento<sup>97</sup>, anche se non si può ignorare l'apporto del notariato cittadino che, proprio negli stessi anni in cui si stabilizza l'istituto podestarile (a partite dal 1217), rafforza la *fides* di cui gode (1220: diploma di Federico II). Sta comunque di fatto che nessuna delle copie eseguite su mandato del podestà o del suo giudice e vicario, che incominciano a comparire già all'inizio del Duecento per divenire pressoché costanti dagli anni Venti, ricorda l'esistenza di una *laus* attraverso la quale viene attribuito alla copia lo stesso valore dell'originale<sup>98</sup>, il che continua invece ad avvenire in quelle redatte per ordine dei consoli di giustizia<sup>99</sup>.

La stessa scomparsa delle sottoscrizioni dei pubblici testimoni nelle *laudes*, determinata dalle circostanze di cui abbiamo parlato, potrebbe essere stata accelerata dall'avvento del regime podestarile, che proprio in quegli anni si consolida.

---

unitarie: R. BORDONE, *La Società cittadina del Regno d'Italia. Formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII*, Torino 1987 (Biblioteca Storica Subalpina, CCII), soprattutto pp. 18 e sgg., 195 e sgg. I podestà genovesi fino al 1262 provengono quasi esclusivamente dall'Italia padana e guelfa, da comuni quindi con i quali Genova aveva maggiori affinità politiche: Bologna, Parma, Piacenza, Brescia, Milano, Lodi, Ferrara, Asti, Novara, solo eccezionalmente da Firenze, Lucca e Fano.

<sup>97</sup> A. ROVERE, *Notariato e comune* cit.

<sup>98</sup> Un esempio per tutti: (S.T.) *Ego Bertolotus Alberti, notarius sacri Imperii, precepto potestatis Ianue, domini Fulconis de Castello, quod inde mihi fecit in domo Willelmi de Rodulfo, de consilio causidicorum suorum, Talamatii de Cremona et Iacobi de Vistarino Laudensi, nec non et nobilium virorum Nicole Malloni, Belmusti Lercarii et Willelmi de Nigro, quos circa se ad consilium suum habebat, transcripsi ab autentico instrumento inde per manus Willelmi de Columba ut supra continetur composito et cum subscriptione testatorum, nil addito vel diminuto preter litterarum formam plus minusve, anno dominice nativitatis millesimo ducesimo quinto, indictione septima, vigesimo primo die marci (I Libri Iurium* cit. I/1, n. 267).

<sup>99</sup> Si veda ancora nel 1216 la copia di un giuramento relativo a disposizioni testamentarie: (S.T.) *Ego Oliverius notarius transcripsi et exemplificavi ut supra ex autentico scripto per manum Ottoboni notarii et scribe, iussu tamen et auctoritate Guilielmi, filii Agadi de Placentia, Ianuensis consulis de iusticia, qui in palatio Ianuensis archiepiscopi laudavit atque decrevit hec predicta eandem vim et robur per omnia habere et firmitatem obtinere quam ea scripta per manum dicti Ottoboni obtineat, ac si idem Ottobonus viveret et propria manu scripsisset hec predicta. Millesimo ducesimo sexto decimo, indictione tercia, mense madii (Il secondo registro della curia* cit., n. 334).



Invece l'impressione che già con il primo podestà, il bresciano Mane-goldo, si possa cogliere una ventata di novità, pur limitatamente ad alcuni caratteri estrinseci, è destinata a durare poco. Nell'unico atto del suo governo in cui interviene in prima persona – la ratifica del trattato stipulato con Costantino, giudice di Torres<sup>100</sup> –, redatto ad Ardara e convalidato esclusivamente con la bolla plumbea del Comune, sono infatti evidenti alcuni caratteri cancellereschi mai utilizzati in precedenza: l'invocazione è scritta in caratteri allungati, nell'intitolazione compare la formula devozionale – *Dei gratia Ianuensis civitatis consul et potestas*<sup>101</sup> e la datazione è seguita dall'*apprecatio feliciter*. La chiave di lettura non è tuttavia univoca: gli elementi di matrice cancelleresca potrebbero essere messi in relazione con la nuova figura istituzionale, come, e sembra più probabile, con il trattato che viene ratificato e che si segnala per le stesse caratteristiche, forse ispirate dalla controparte<sup>102</sup>.

Purtroppo l'assenza di qualsiasi altro trattato bilaterale o almeno di atti di una certa rilevanza ci impedisce di accertare l'eventuale ripetitività di questi elementi<sup>103</sup>, che non si ritroveranno negli anni seguenti con i successivi podestà, quando solo occasionalmente viene introdotta la formula devozionale, che durante il governo del milanese Guifredotto Grassello è associata ad atti patizi stipulati con comuni in condizione di inferiorità rispetto al genovese, in particolare Savona, Noli ed altre comunità della Riviera di ponente<sup>104</sup>.

---

<sup>100</sup> *I Libri Iurium* cit., I/2, n. 410.

<sup>101</sup> La stretta relazione del podestà con i consoli, all'interno del cui governo si inserisce, si manifesta nell'intitolazione usata dai primi podestà – *consul et potestas* –, fino a *Drudus Marcellinus*, nel 1197, ma ancora fino al 1204 alcuni podestà fanno accompagnare questo titolo da *et dominus* o *et rector*.

<sup>102</sup> *Ibidem*, n. 409.

<sup>103</sup> Nel giuramento di fedeltà prestato il 18 o il 19 luglio 1191 da Gandolfo *Alaxie* e Giacomo Oberto per la loro parte di Ventimiglia e la successiva investitura da parte del comune di Genova, tratta però dall'abbreviatura di Guglielmo Caligepalio, Manegoldo è definito semplicemente *Ianuensis civitatis consul et potestas* (*Ibidem*, I/3, n. 458).

<sup>104</sup> *Ibidem*, nn. 461 (con i rappresentanti della valle Arroscia, di Andora e di Oneglia), dove compare anche l'*apprecatio feliciter* nella data topica, 465 (con Noli), 466 (con Savona), 621 (con Tortona), tutti del 1202; 477, 478 (ancora con i rappresentanti della valle Arroscia, di Andora e di Oneglia), del 1204. In tutti la formula devozionale è riservata al podestà di Genova e non alla controparte, ciò risulta tanto più evidente nel caso di Savona, quando gli interlocu-

Non diversamente con i podestà successivi l'inserimento, sia pur non continuativo, dell'unico elemento di matrice cancelleresca, la formula devozionale, che accompagna la qualifica, è sempre collegato a situazioni contingenti, in particolare, nel caso degli atti pattizi, all'adeguamento agli usi della controparte.

Alla volontà di prendere le distanze dalla classe di governo locale e dalle famiglie dominanti potrebbe invece essere collegata l'introduzione, sempre più frequente, di personaggi legati all'organizzazione burocratico-amministrativa tra i testimoni, prima rigorosamente appartenenti a famiglie quali Doria, Spinola, Malocello, Vento, Lercari, Cigala, Embriaco, Pevero, per citarne solo alcune, fortemente coinvolte a tutti i livelli nella vita pubblica del Comune<sup>105</sup>. Dall'ultimo decennio del XII secolo si registra invece l'occasionale presenza di cintraci, clavigeri, scribi e notai, sempre più frequenti a partire dal governo del bolognese Rambertino *Guidonis de Bovarello* (1218-1220), quando sono testimoni di alcuni documenti solo notai e scribi<sup>106</sup>, clavigeri, giudici<sup>107</sup> e militi del podestà, mentre la presenza dei *con-*

---

tori sono i podestà dei due comuni. L'unico trattato contenente la formula devozionale al di fuori di questo periodo è quello con Ventimiglia, del 1200, stipulato dal podestà lucchese Rolandino *Maleprese* (*Ibidem*, I/2, n. 421).

<sup>105</sup> Sulle famiglie genovesi e il loro coinvolgimento nella vita pubblica in questo periodo v. G. PETTI BALBI, *Genesi e composizione di un ceto dirigente: i «populares» a Genova nei secoli XIII e XIV*, in *Spazio, società, potere nell'Italia dei Comuni*, a cura di G. ROSSETTI, Napoli 1988 (Europa Mediterranea, Quaderni, 1), pp. 85-103; EAD., *Élites economiche ed esercizio del potere a Genova nei secoli XIII-XV*, in *Strutture del potere ed élites economiche nelle città europee dei secoli XII-XVI*, a cura di G. PETTI BALBI, Napoli 1996 (*Ibidem*, 10), pp. 29-39; EAD., *Magnati e popolani in area ligure*, in *Magnati e popolani nell'Italia comunale*, Atti del convegno, Pistoia 15-18 maggio 1995, Pistoia 1997, pp. 243-272; EAD., *I Visconti di Genova: identità e funzioni dei Carmadino (secoli XI-XII)*, in «Archivio Storico Italiano», CLVIII/4 (2000), pp. 679-720.

<sup>106</sup> In una *laus* podestarile del 1225 (*I Libri Iurium* cit., I/1, n. 275) i testimoni sono esclusivamente scribi. Sull'importanza delle presenze testimoniali come riflesso di equilibri politici e di dinamiche sociali, anche se per un periodo più antico, e in relazione quindi a testi manufirmati, vedi in particolare G.G. FISSORE, *La diplomatica del documento comunale* cit.; ID., *Problemi della documentazione vescovile astigiana per i secoli X-XII*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXI (1973), pp. 417-510; ID., *Origini e formazione del documento comunale a Milano* cit.

<sup>107</sup> Solo tre giudici sono i testimoni della convenzione stipulata nel 1224 tra il comune di Genova e i consoli e il visconte di Narbona (*I Libri Iurium* cit., I/2, n. 368).

*siliarii* è quasi sempre costante ed esclusiva quando è necessario l'intervento del consiglio<sup>108</sup>.

Evidenti e profonde le novità verificabili, oltre che nell'organizzazione cancelleresca, anche in alcune caratteristiche della produzione documentaria durante il governo del Boccanegra.

Il 16 giugno 1259 il capitano del popolo, dichiarando l'illegittimità degli appalti dei redditi comunali di durata superiore ad un anno prende una misura radicale, che da un lato priva la nobiltà di una considerevole fonte di guadagno, dall'altra riassegna al Comune il godimento delle sue rendite. Tale provvedimento si concretizza in un atto di particolare solennità, ancora più significativo se si mette a confronto con la pressoché assoluta mancanza di caratteri solenni tipica dei documenti comunali genovesi. Non stupisce la formula di devozione associata al nome del Boccanegra, *Dei gratia capitaneus comunis et populi Ianuensis*, che già a più riprese avevano usato, pur saltuariamente, i podestà, ma la presenza dell'arenga, della *narratio*, della *sanctio* ed il ricordo del giuramento solenne alla presenza del popolo convocato a parlamento che con il proprio *fiat fiat* accentua la partecipazione e il consenso, ne fanno un caso a sé, che rende tangibile la volontà di esteriorizzare anche nella formalizzazione documentaria una decisione forte, alla quale non prendono parte né podestà né consiglio. Purtroppo non ci è possibile sapere nulla sulle caratteristiche della sottoscrizione notarile né su altri elementi di autenticazione essendo il documento, tramandato solo dai *libri iurium*, in forma di copia di imbreviatura.

Si tratta di un caso isolato, ma altra e ben più significativa novità sottolinea lo stretto rapporto tra la nuova forma di governo e le caratteristiche della documentazione, soprattutto per quanto attiene alle forme di convalidazione: l'abbandono della bolla plumbea. È possibile che ciò avvenga, come ho ipotizzato in altra occasione, perché ci si rende conto di avere usato questo simbolo di autorità documentale, ma anche di sovranità, in modo del tutto illegittimo, tuttavia, alla luce delle considerazioni fin qui fatte, mi sembra più probabile che ciò sia conseguenza della ben precisa volontà di non utilizzare più l'elemento maggiormente distintivo dei documenti con

---

<sup>108</sup> Anche per questo si hanno delle eccezioni: v. ad esempio *Ibidem*, I/4, n. 675, fatto *in pleno consilio*, ma i testimoni sono sei scribi del Comune, due giudici e un *miles* del podestà.

cui i precedenti regimi si erano messi in relazione con l'esterno<sup>109</sup>. Prova ne sia che lo stesso sigillo cereo, ancora usato, subisce una radicale trasformazione, analogamente a quanto avviene in altre città italiane nel momento del costituirsi di governi popolari: la tipologia preesistente viene sostituita dal simbolo pacifico dell'*Agnus Dei*, accompagnato dal motto, fortemente contrastante e quasi minaccioso, ✠ PLEBS IANI MAGNOS REPRIMENS, EST AGNUS IN AGNOS<sup>110</sup>.

La particolare attenzione nei confronti della documentazione da parte del Boccanegra e nello stesso tempo la sua volontà di accentrare sulla propria persona tutte le prerogative già di pertinenza anche di altre figure istituzionali cittadine si manifesta nelle autentiche delle copie e nelle sottoscrizioni degli originali estratti dai cartulari di notai defunti, dove si evidenzia la costanza assoluta dell'intervento diretto del capitano del popolo nel rilasciare il mandato relativo alla loro esecuzione a partire dal 1259, anno in cui, come già detto, si evidenzia ulteriormente il tentativo di accentramento del potere a tutti i livelli. Nei primi anni del suo governo non appaiono variazioni rispetto alla tradizione ormai consolidata: per le copie il mandato viene infatti rilasciato sia dal *gerens vices consulis Ianue de iusticia deversus burgum*, che anzi, in previsione dell'allontanamento degli originali dalla città *laudavit, auctoritate qua fungitur, predictum instrumentum debere obtinere perpetuam*

---

<sup>109</sup> La bolla plumbea aveva fatto la sua prima comparsa nei documenti del 1146 (*Ibidem*, I/6, nn. 933, 1146), ma già nel 1143 se ne fa menzione nel breve dei consoli che giurano: *Nos sigillo plumbeo cartam non sigillabimus neque consulibus sigillari faciemus nisi maior pars de nobis in hoc consenserit qui Ianue fuerint* (*Leges Genuenses* cit., coll. 241-252; *Codice Diplomatico* cit., I, n. 89). Gli ultimi documenti convalidati con la bolla plumbea sono del 17 novembre 1256 (*I Libri Iurium* cit., I/6, nn. 1056, 1058). Da questo momento non venne più usata, tanto che nel 1301 Rollandino *de Richardo* nel fare ad essa riferimento nell'autentica ad un documento la definisce *plumbeum antiquum sigillum comunis Ianue* (*Ibidem*, nn. 933, 934).

<sup>110</sup> I sigilli adottati dai governi popolari sono caratterizzati generalmente dalla figura del santo protettore della città. Più rari sono invece i simboli sacri: in particolare l'*Agnus Dei* compare, oltre che a Genova, a Siena e a Bressanone, ma solo nel Trecento. Su questo argomento vedi G.C. BASCAPÉ, *Sigillografia. Il sigillo nella diplomatica, nel diritto, nella storia, nell'arte*, Milano 1969, I, pp. 224-231, 258-262. Dopo la caduta del Boccanegra si tornò probabilmente all'antico sigillo cereo raffigurante il grifo di Genova che sconfigge l'aquila imperiale e la volpe di Pisa, anche se non attestato nella documentazione. Ne sarebbe prova la sua rappresentazione sotto forma di scultura, che trovò collocazione nella facciata est dell'attuale palazzo San Giorgio, evidentemente in un momento successivo alla fine del governo del Boccanegra, per volere del quale, come abbiamo visto, venne costruito.

*firmitatem*<sup>111</sup>, sia dal podestà<sup>112</sup>, al quale successivamente si affianca il Boccanegra<sup>113</sup>, per poi soppiantarlo. Contestualmente i notai sottolineano sempre come il capitano del popolo rilasci il mandato, *statuens et laudans quod cum originali habeat vim eandem*, solo saltuariamente inserito nelle copie degli anni che avevano preceduto questa fase del nuovo governo<sup>114</sup>. Analoghe considerazioni si possono fare per gli originali estratti da notai diversi dai rogatari, pur in presenza di una documentazione più rarefatta: anch'essi fino al 1259 vengono eseguiti per ordine dei consoli di giustizia o del podestà, mentre dal 1260, tranne un'unica eccezione per una vendita estratta *in mundum* il 12 gennaio 1262<sup>115</sup>, si riscontra sempre l'intervento del capitano del popolo.

L'attenzione riservata più generalmente ai documenti, anche riguardanti stipulazioni tra privati, si rivela in alcune disposizioni mirate alla tutela dei contratti, la cui formalizzazione ci è pervenuta solo in brano statutario dell'epoca del Bouciquaut<sup>116</sup>. Proprio negli anni del governo del Boccanegra si segnalano infatti per la prima volta in documenti comunali e privati brani relativi alla presenza di giudici e giurisperiti *qui dictaverunt instrumentum*<sup>117</sup>,

---

<sup>111</sup> *Le carte del monastero di San Siro di Genova (1254-1278)*, III, a cura di M. CALLERI, Genova 1997 (Fonti per la Storia della Liguria, VII), nn. 578, 580, 581.

<sup>112</sup> *I Libri Iurium* cit., I/6, n. 1059; A.S.G., Archivio Segreto, n. 2720/83.

<sup>113</sup> A.S.G., Archivio Segreto, n. 360, Cagliari: il mandato è del 3 settembre 1258.

<sup>114</sup> *I Libri Iurium* cit., I/4, n. 743; I/6, nn. 991, 992; A.S.G., Archivio Segreto, nn. 360, Cagliari, 364, Ventimiglia; 2720/83, 2724/36.

<sup>115</sup> *Le carte del monastero di San Siro* cit., II, n. 460: in questo caso il mandato è emesso dal console di giustizia *deversus burgum*.

<sup>116</sup> *Leges Genuenses* cit., col. 514.

<sup>117</sup> *I Libri Iurium* cit., I/8, n. 1253, del 21 febbraio 1260 (Bonifacio, conte di Badalucco, vende a Ianella Avvocato, suo cognato, i *castra* di Triora e Dego e metà di quelli di Arma e Bussana: *et istud instrumentum dictavit Obertus Paxius iudex*); I/4, n. 759, del 18 maggio 1260 (quietanza rilasciata da Alda, vedova ed esecutrice testamentaria di Iacopo di Levanto, al monaco Oliverio, sovrintendente dell'Opera del porto e del molo: *Predictum instrumentum dictavit Iohannes Ugolini*); *Le carte del monastero di San Siro* cit., III, nn. 619, del 30 maggio 1260 (si tratta di una vendita tra privati, fatti salvi i diritti del monastero: *Presens instrumentum dictavit Iohannes Ugolini*; 627, del 20 maggio 1261 (si tratta anche in questo caso di una vendita: *Testes Marchisinus de Casino iudex, qui dictavit dictum instrumentum*). Non è da escludere che si tratti di giudici assegnati al capitano *quod haberet secum unum iudicem et duos scribas ad salarium comunis*, il primo dei quali risulta essere Simone Tartaro (*Annali* cit., IV, p. 27), che compare proprio in questa veste in una vendita di diritti al monastero di Santo Stefa-

non potendo con ciò *advocare contra instrumentum quod dictaverint*<sup>118</sup>, forse come mezzo per garantire al documento un ulteriore elemento legittimante di matrice pubblica, da un lato, come garanzia al di sopra delle parti, dall'altro: è però possibile che questa innovazione sia da attribuirsi all'intervento del podestà Martino da Fano, giurista e autore di opere giuridiche, che riveste tale carica proprio nel 1260, anno a partire dal quale si segnalano i primi documenti con le caratteristiche di cui si è detto.

Ancora al 1260 data un nuovo intervento del Boccanegra in ambito documentario: la ripresa dei *libri iurium*, che avevano attraversato un momento di stasi. Allo scopo si serve di un notaio che aveva già avuto un'esperienza in questo campo: Iacopo Bonaccorso, che nel 1251 e nel 1252 aveva lavorato su un registro che non ci è pervenuto se non nella copia parziale che ne fa Nicolò di San Lorenzo in *Vetustior*, e proprio su quest'ultimo per ordine del Boccanegra il Bonaccorso provvederà a fare copia di documenti relativi non solo al periodo del suo governo, ma anche di epoche precedenti, in particolare di trattati degli anni 1251-1252<sup>119</sup>.

---

no del 1262 – *et predictum instrumentum dictavit dictus dominus Symon* – coinvolto però nel negozio in quanto il venditore parla di diritti che gli competono proprio *contra Symonem Tartaro, occasione ipsius vacui seu carupte, pro recuperando ipso vacuo seu carupta ab ipso Symone, cui dictus quondam Guillelmus de ipso vacuo venditionem fecerat et ipsum recuperare poterat dictus Guillelmus ab eo intra certum tempus pro libris decem et septem ianuinarum*, e forse perché non avrebbe potuto eccepire era stato scelto per *dictare* il documento proprio lui rispetto ad altri giudici: *Le carte del monastero di Santo Stefano di Genova (1201-1327)*, a cura di D. CIARLO, Tesi di dottorato di ricerca in Diplomatica dell'Università degli Studi di Genova, XIV ciclo, n. 110.

<sup>118</sup> Così si legge in un'analogha prescrizione degli statuti di Savona del 1345 (Lib. VII, cap. XXXXVIII): L. BALLETO, *Statuta Antiquissima Saone*, Genova 1971 (Collana storica di fonti e studi diretta da G. PISTARINO, 9), I, p. 219 (rubrica CLXXXII. *De patrocinio advocatorum non prestando*); II, p. 227 (rubrica XXXXVIII. *Quod advocati non debeant advocare contra instrumentum quod ditaverint*). Ringrazio il prof. Rodolfo Savelli per la cortese segnalazione. Doveva essere un problema particolarmente sentito, se analoga disposizione risulta, ad una rapidissima indagine, contenuta anche negli statuti di Como della fine del XIII secolo: *Liber statutorum consulum Cumanorum iusticie et negotiatorum*, a cura di A. CERUTI, Torino 1876 (H.P.M., XVI/2), col. 63.

<sup>119</sup> Lavora con successivi mandati del 17 giugno 1260, 18 agosto 1261, 6 e 26 aprile 1262 (*I Libri Iurium* cit., I/4, nn. 706-816). La sua opera sul registro non si interrompe con la caduta del capitano del popolo, ma continua ancora, sia pure brevemente, sotto il podestà Palmerio da Fano, su mandato del quale, del 19 giugno 1262, fa copia di due documenti (*Ibidem*, nn. 817, 818).

Quanto fin qui emerso evidenzia un'assoluta coerenza di sviluppo di tutte le tipologie documentarie comunali in forme sulle quali sono determinanti le dinamiche istituzionali nelle loro implicazioni, per così dire, internazionali, a sostegno delle quali la collaborazione dei notai è costante, ma la loro incidenza difficilmente valutabile. In conclusione al termine della lunga e laboriosa evoluzione, che a partire dagli anni Sessanta del XII secolo coinvolge tutta la documentazione comunale in una trasformazione che gradualmente annulla tutti gli elementi di diversità che con altrettanta gradualità l'avevano connotata a partire dagli anni Venti e Trenta, l'unico elemento di distinzione rimane l'uso dell'indizione ritardata, che, introdotta saltuariamente forse già dall'inizio del XII secolo e divenuta assolutamente costante dagli anni Venti, differenzierà il documento genovese, e non solo quello comunale, fino in epoca moderna <sup>120</sup>.

---

<sup>120</sup> Sull'origine dell'indizione genovese v. M. CALLERI, *Gli usi cronologici genovesi nei secoli X-XII*, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s. XIX/1 (1999), pp. 25-100.

## INDICE

<i>Dino Puncub</i> , Grandi temi per una grande storia	pag.	5
<i>Michele Ansani</i> , <i>Il Codice diplomatico digitale della Lombardia medievale</i> : note di lavoro	»	23

### COMUNI E MEMORIA STORICA

<i>Cosimo Damiano Fonseca</i> , I Libri Iurium della Repubblica di Genova	»	53
<i>Gian Giacomo Fissore</i> , I libri iurium della Repubblica Genovese: considerazioni di un diplomaticista	»	69
<i>Gian Maria Varanini</i> , Le origini del comune nella memoria storica cittadina del tardo medioevo italiano. Appunti	»	89
<i>Cristina Carbonetti Vendittelli</i> , I libri iurium di Viterbo	»	113
<i>Andrea Degrandi</i> , I libri iurium duecenteschi del comune di Vercelli	»	131
<i>Ada Grossi</i> , Il 'Liber iurium' di Lodi	»	149
<i>Valeria Leoni</i> , Il Codice A del comune di Cremona	»	171
<i>Marco Pozza</i> , I Libri Pactorum del comune di Venezia	»	195
<i>Paola Vignoli</i> , Sull'origine e la formazione del <i>Liber Censuum</i> del Comune di Pistoia	»	213



## ALLE ORIGINI DEL COMUNE DI GENOVA

<i>Renato Bordone</i> , Le origini del comune di Genova	pag. 237
<i>Antonella Rovere</i> , Comune e documentazione	» 261
<i>Paola Guglielmotti</i> , Definizioni di territorio e protagonisti politici e sociali a Genova nei secoli X-XI	» 299
<i>Giuseppe Felloni</i> , Note sulla finanza pubblica genovese agli albori del comune	» 329
<i>Romeo Pavoni</i> , Città e territorio alle origini del Comune	» 353
<i>Valeria Polonio</i> , Identità ecclesiastica, identità comunale: la memoria a Genova	» 449
<i>Ennio Poleggi</i> , Il sistema delle curie nobiliari. Il sito <i>de Fornari</i> , primo palazzo del Comune	» 483
<i>Giovanna Petti Balbi</i> , Genova e il Mediterraneo occidentale nei secoli XI-XII	» 503
<i>Michel Balard</i> , Genova e il Levante (secc. XI-XII)	» 527
<i>Sandra Origone</i> , Realtà e celebrazione nella prospettiva delle relazioni tra Bisanzio e Genova	» 551
<i>Serghej Karpov</i> , I Genovesi nel Mar Nero: alti magistrati di Caffa di fronte alle accuse	» 583
<i>Gabriella Airaldi</i> , Conclusioni	» 595



**Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società

Editing: *Fausto Amalberti*

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Glauco - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo